

## Appunti su alcuni aspetti della verità *nel diritto*\*

Roberto Conti

SOMMARIO: 1. Verità, *certezza* della legge e del giudicato. - 2. La verità come “diritto”. Premesse. - 3. Alla ricerca del diritto alla verità attraverso le fonti, normative e giurisprudenziali: a) le fonti sovranazionali. - 4. Segue: b) la giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti dell’uomo e la verità. - 5. Segue: c) la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e la verità. - 6. La giurisprudenza nazionale ed il fondamento interno del diritto alla verità. - 7. La concretizzazione del diritto alla verità. - 8. Il diritto alla verità e la *cultura* della verità. - 9. Perché la verità-certezza della legge e del giudicato deve camminare insieme al diritto alla verità?

### 1. Verità, certezza della legge e del giudicato

Lungo Parlare di verità, di diritto alla verità e di dovere di verità nel senso che di seguito si proverà a sviluppare è tema complesso e sterminato, che racchiude aspetti non solo giuridici, ma prim’ancora scientifici, filosofici<sup>1</sup> storici e sociologici. È del resto lo stesso termine verità ed il suo significato polisemico ed ibrido<sup>2</sup> che lo vede, a ragione, coniugato con verbi capaci di colorarne in modo plurale il senso<sup>3</sup>.

La prospettiva che qui si intraprenderà, peraltro, intende per un verso aggiornare ed arricchire - se possibile - qualche precedente riflessione<sup>4</sup> e, per altro verso, aggiungere qualche altra sull’idea del vero che generalmente è propria del giurista, teorico e pratico, quando pensa al diritto, pur nella consapevolezza di quanto sia davvero sterminato il campo di riflessione. Un’idea dicotomica rispetto al brocardo

---

\* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*.

<sup>1</sup> P. V. Molinari, *La verità nell’ordinamento giuridico*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2177 ss.

<sup>2</sup> M. Taruffo, *Verso la decisione giusta*, Torino, 2020, pp. 168 e 170.

<sup>3</sup> Agevole il richiamo alla voce verità del vocabolario Treccani, nel quale il termine viene accostato, relativamente a determinati fatti, con i seguenti verbi: *sapere, conoscere, ignorare, cercare, scoprire, appurare la verità; dire, rivelare, tacere, nascondere la verità; negare la verità; alterare, travisare, deformare la verità; ammettere, riconoscere*.

<sup>4</sup> R.G. Conti, *Il diritto alla verità, fra amnistia, prescrizione e giurisprudenza nazionale della Corte edu e della Corte interamericana dei diritti umani*, in R. Romboli e A. Ruggeri (a cura di), *Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze a confronto. XI Giornate italo-spagnolo-brasiliane di Diritto Costituzionale*, Messina 10–11 settembre 2018, Torino, 2019, p. 237 ss.; id., *Il diritto alla verità nei casi di gross violation nella giurisprudenza Cedu e della Corte interamericana dei diritti umani*, In *Questione giustizia on line*, 2019, p. 432.

«*Auctoritas, non veritas, facit legem*» che dovrebbe far propendere per la natura eretica della prima parte di questa riflessione<sup>5</sup>.

Fin d'ora va comunque detto che chi scrive non ha spiccate capacità di misurarsi con il tema *verità* in senso epistemologico né con quello della *post verità* che tanto hanno affaticato ed oggi affaticano gli studiosi, costituzionalisti e non, presi dall'avvento di nuove forme di comunicazione che continuamente evocano un'esigenza irrinunciabile di verità. Le riflessioni qui proposte muovono, piuttosto, dall'idea basilica per cui l'uomo comune<sup>6</sup>, ma in qualche misura anche il giurista del nostro tempo matura in forza dell'esperienza il convincimento, anche solo epidermico, per cui la verità circa le condotte alle quali adeguarsi o di cui prendere atto, offerta al corpo sociale, sia rappresentata, rispettivamente, dalla legge e dal processo destinato alla formazione della *res iudicata*.

Ciò pur nella consapevolezza che non si tratti affatto di verità - in entrambi i casi - assoluta e che, quanto alla seconda, questa si forma nel processo - civile o penale che sia - in base a ciò che i giudici e i difensori esaminano e conoscono, sulla base delle prove dei fatti offerte in giudizio e affidate dalle parti al giudice nel processo<sup>7</sup>.

Il processo, dunque, è considerato il luogo elettivo nel quale si accerta *la verità* (che in esso viene ricostruita in base alle prove offerte) e rispetto al quale le parti hanno diritto ad ottenere quella verità nell'osservanza delle regole processuali da parte del giudice. Il giudice ha dunque uno specifico dovere di definire il processo con l'affermazione della verità (processuale, ancorché non assoluta) sia essa resa in ambito civile, penale, amministrativo o tributario.

In questo senso può dirsi che al *diritto* alla verità processuale fa da contraltare, dunque, il *dovere* del giudice di concludere il processo secondo le forme previste dall'ordinamento positivo.

---

<sup>5</sup> Ed infatti la Prof.ssa Tecla Mazza, che ha avuto la pazienza di leggere la prima bozza di queste riflessioni, non ha mancato di sottolineare come l'associazione fra legge e verità sia estremamente ardua. Del resto, proprio T. Mazza, ci ricorda che “[i] valori vero/falso non convengono (almeno secondo la concezione del non cognitivismo normativo) agli enunciati che esprimono norme giuridiche: delle norme giuridiche si predica la validità, non la verità”, in T. Mazza, *Forme di razionalità delle decisioni giudiziali*, Torino, 1996, 42. Sui temi che si andranno ad affrontare v. M. Ruotolo, *Riflessioni interlocutorie su verità, fiducia e democrazia rappresentativa. Si può combattere la menzogna nel c.d. mercato politico?*, in *Dir. e soc.*, 1/2022, p. 43 ss.

<sup>6</sup> B. Montanari, *Il Dubbio, schermo per una fictio necessaria: la “Verità”*, in *Filosofiamovimento*, 21 ottobre 2017, La questione della “verità” a tal punto è determinante per il senso comune, che l'uomo della strada, quando pensa al “processo”, non si interroga più di tanto sul significato giuridico dei diversi gradi di giudizio né molto di più sui diversi ruoli dei magistrati: pubblico ministero o giudice. Pensa solo all'accertamento della “verità” ed alle sue contraddizioni, in qualsiasi momento l'una e le altre *gli appaiono saltar fuori*, dal che fa poi derivare la sua fiducia o la sua sfiducia negli organi istituzionalmente competenti.

<sup>7</sup> G. Canzio, *Il processo penale fra verità e dubbio*, in <https://archiviopcd.dirittopenaleuomo.org/d/182-il-processo-penale-fra-veritae-dubbio>; id., *Il dubbio e la legge*, in *DPC*, 2020; F. Caprioli, *Verità e giustificazione nel processo penale*, in *Riv. Dir. proc. pen.*, 2013, p. 608 e, specificamente, pp. 622 e 625.

La verità alla quale tende il giudizio non è, peraltro, definitiva ma *in progress*, poiché ogni ordinamento prevede forme di controllo e verifica della decisione di primo grado, all'esito delle quali la decisione ultima (del giudice di ultima istanza o del giudice dei vari gradi non impugnata) è destinata a formare il giudicato. La *res iudicata* rappresenta la verità processuale, nella quale la verità della legge, in astratto contenuta nella disposizione, si fa norma del caso concreto applicata dal giudice.

Ora, questo paradigma della verità processuale muove da alcuni postulati che sembrano tutti orientati a garantire la certezza del diritto.

La legge, per l'un verso, è affermazione di una verità astratta in ordine alla disciplina di un fatto come anche il giudicato, formatosi attraverso l'applicazione della legge, è verità *assoluta* del processo perché in esso raccolta nel contraddittorio delle parti.

Entrambi gli elementi, la legge ed il giudizio, sono portatori di verità naturalmente considerati come "ultime verità" che affondano le loro radici nell'idea che la legge sia affermativa della verità fissata dal decisore politico tanto quanto il giudicato contenuto nella sentenza. Giudicato che è vero nella misura in cui è formato attraverso l'applicazione delle leggi da parte del giudice ed in quanto comunemente considerato portatore di una ragionevole verità<sup>8</sup>.

La legge, ci ricorda l'indimenticato Paolo Grossi, è funzionale alla certezza del diritto: "La "verità" - il "dogma", il "bene supremo" - rivela il suo vero volto: fa parte (vale la pena di ripeterlo) della strategia portante di una civiltà - quella moderna, consolidata a fine Settecento nelle rigidezze giacobine della rivoluzione francese - che rinviene il proprio fondamento nel monopolio statale della produzione giuridica e che intende renderlo indiscutibile grazie ad un processo mitizzatorio della legge e del legislatore. La certezza che preme è soltanto quella della legge quale manifestazione della volontà del supremo potere politico, perché unicamente di una legge certa, ossia certa nei comandi incisi nel suo testo cartaceo, si può pretendere l'obbedienza"<sup>9</sup>.

Ora, questi postulati hanno subito e continuano a subire continui aggiustamenti.

Quanto alla legge, l'idea di certezza assoluta che essa incarna<sup>10</sup> - e quindi di *verità* non in senso epistemologico ma di regola da osservare - è stata progressivamente riconsiderata per effetto dei sistemi di garanzia che le democrazie moderne hanno inteso nel tempo introdurre, per modo che la legge stessa deve necessariamente essere coerente con i valori che un corpo sociale generalmente si è dato nel tempo attraverso una Carta dei diritti fondamentali.

---

<sup>8</sup> B. Montanari, *Il Dubbio, schermo per una fictio necessaria: la "Verità"*, cit.,: "Magistrato inquirente e magistrato giudicante si presentano entrambi sulla scena processuale, in luoghi e momenti differenti, come "bocca della legge", poiché è quest'ultima - la legge - che realizza la giustizia, declinando insieme diritto e verità."

<sup>9</sup> P. Grossi, *Sulla odierna incertezza del diritto*, in *Giustiziacivile.com*, n. 4 del 2014.

<sup>10</sup> Per una critica di fondo alle posizioni tradizionali in tema di certezza del diritto v. N. Bobbio, *La certezza del diritto è un mito?*, in *Riv. Int. Fil. dir.*, 1951, p. 151.

L'idea che la disciplina normativa abbia ad "oggetto" la persona umana e il fascio di valori che vivono al suo interno induce il corpo sociale a prevedere che vi siano alcuni valori irrinunciabili che debbano resistere e siano incomprimibili, anche rispetto alla volontà del decisore politico al quale le democrazie stesse affidano il compito di emanare le leggi.

Questo controllo di garanzia sulle e delle leggi viene affidato ad un organo – la Corte costituzionale, nel nostro sistema – che è giurisdizionale, perché opera secondo le regole del processo costituzionale, ma che partecipa anche di una natura politica, essendo i membri eletti, per una parte, dagli organi giurisdizionali apicali – Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti – e, per un'altra parte, indicati dal Parlamento e nominati dal Presidente della Repubblica. Composizione mista che non incide in alcun modo sulla funzione dell'organo, chiamato a verificare la conformità delle leggi alla Carta costituzionale, su impulso del giudice comune che si trovi a dovere decidere una controversia nella quale venga in evidenza una disposizione di legge della quale si dubiti della sua conformità a Costituzione.

L'attacco alla *verità* della legge parte dunque dalla Costituzione ed approda alla Corte costituzionale per il tramite del giudice. La legge non è più dunque portatrice di *verità indiscussa*, ma di una verità che può e deve essere messa in discussione per essere attuata alla luce dei diritti della persona e che si "crea" attraverso i fatti ai quali si applica "nel" processo.

Il giudice comune, per altro verso, non solo ha il potere-dovere di dialogare con la Corte costituzionale ma, ancora prima, ha il non meno incisivo obbligo di conformare l'interpretazione della legge alla Carta costituzionale ed ai valori in essa incarnati.

All'esigenza di mantenere un costante e vivo rapporto di coerenza fra leggi e valori incarnati dalla Costituzione è seguito, dunque, un accresciuto "potere" dell'interpretazione, del quale hanno dato atto molti studiosi<sup>11</sup> (e lo stesso Paolo Grossi che qui si è ricordato). Un potere che, dunque, contribuisce ad *inverare* la *verità* della legge rispetto al caso concreto. Potere che, d'altra parte, suscita aspre contrapposizioni nell'Accademia, tra cui c'è chi descrive l'attuale contesto in termini decadenti parlando apertamente di "crisi del diritto"<sup>12</sup>.

Come che sia, tutto ciò incrina l'idea stessa della certezza e verità assoluta della legge che passa, appunto, attraverso la verifica di compatibilità della legge con la Costituzione. Una verità meno assoluta che diventa però più forte, più carica di

---

<sup>11</sup> Da ultimo, senza alcuna pretesa di esaustività, G. Pino, *L'interpretazione nel diritto*, Milano, 2022 e B. Pastore, *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, Padova, 2022.

<sup>12</sup> Cfr., qui, per tutti, il pensiero di Natalino Irti, mostrato nei saggi racchiusi in *Diritto e verità*, Roma, 2011 e specificamente nei capitoli *Il mondo e lo sguardo giuridificante*, *Diritto della contemporaneità*, *La filosofia di una generazione*, *Tramonto della sovranità e diffusione del potere*. Per la dottrina costituzionale su tutti, ed in vari scritti, A. Ruggeri, del quale si ricordano qui l'intervista a due voci, con R. Bin, sul tema *Giudice e giudici nell'Italia postmoderna?*, a cura di R.G. Conti, in *Giustizia Insieme*, 10 aprile 2019 e in AA.VV., *Il mestiere del giudice*, a cura di R.G. Conti, Milano, 2020, p. 1 ss.

significato - se si vuole, più *giusta* - rispetto alla quale i soggetti chiamati ad affermarla la ricercano attraverso l'interpretazione, cooperando per il raggiungimento di un risultato che potrebbe comunque essere diverso da quella originariamente fissato in astratto dalla legge. Una "verità" che si va e si *fa* componendo diversi tasselli<sup>13</sup>.

Vi è, poi, il fenomeno della progressiva apertura dei sistemi nazionali alle influenze provenienti da sistemi e ordinamenti sovranazionali dei quali ciascun ordinamento partecipa, per scelta che risale generalmente alle Carte dei diritti fondamentali. Ordinamenti e organizzazioni che perseguono, a loro volta, valori considerati come irrinunciabili e incompressibili e che giustificano, nelle scelte dei legislatori costituenti, significative compressioni della sovranità nazionale.

Il sistema delle fonti sovranazionali si pone, dunque, per l'un verso, come capace di incrinare la *verità* contenuta in una legge nazionale per effetto della concorrente disposizione, in tutto o in parte diversa, promanante dalla fonte non interna. Superiorità che giunge fino al punto da riconoscere la non applicazione, a date condizioni, della legge nazionale contrastante con quella di fonte sovranazionale (diritto UE) al caso all'esame del giudice, senza che nemmeno occorra l'intermediazione della Corte costituzionale, detentrica del potere di eliminare dal mondo giuridico le leggi contrarie alla Costituzione. Un ulteriore aggiustamento, prim'ancora che della certezza del diritto - per nulla, in verità, incrinata dall'operare delle fonti sovranazionali previste esse stesse dalla legge e financo dalla Costituzione (artt. 2, 10, 11 e 117 Cost.) - della *verità* della legge nazionale, questa volta realizzato attraverso il concentrico operare di fonti del diritto di matrice sovranazionale, affidate però nella loro attuazione al giudice nazionale.

Anche il giudicato del quale si è detto sopra soffre una crisi di *verità*, in quanto la *verità* in esso fissata - e per esso confezionata dal giudice<sup>14</sup> - viene progressivamente messa in discussione dal diritto vivente che proviene da quelle Corti sovranazionali che, a loro volta, sono custodi dell'esatta interpretazione delle fonti che promanano dal diritto dell'Unione europea e dai trattati internazionali, fra i quali assume peculiare rilievo la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

---

<sup>13</sup> Non abbisognano di aggiunte le parole di P. Grossi, *op.cit.*: "La dimensione più sovversiva e, pertanto, anche più incisiva - e che è incisiva perché va de-strutturando l'universo di certezze (innanzi tutto, metodologiche) del vecchio sistema legalistico e del vecchio giurista - consiste nel prevalere di un orientamento di tipo storicistico, prima ignoto o assolutamente marginale... Insomma, dopo aver fissato alcuni strumenti storiografici di comprensione ci sarà più agevole una messa a fuoco delle novità incisive che, dagli anni Cinquanta ad oggi, hanno svigorito la verità dogmatica, rimosso il mito, gettato alle ortiche la dialettica manichea certezza/incertezza. E anticipo, pure, una delle nostre future conclusioni: la cosiddetta incertezza del diritto, che non si può non cogliere quale fattore negativo se si assume un angolo di osservazione prettamente legalistico, merita un capovolgimento valutativo, se la si vede come il prezzo naturale da pagare per il recupero di una dimensione giuridica che sia veramente diritto, cioè realtà ben più complessa e variegata di un mero specchio della legalità legale, più ravvicinata a un insopprimibile modello giustiziale."

<sup>14</sup> Sul ruolo del giudice rispetto all'accertamento dei fatti e sulla sussunzione dei fatti nella legge v. P. Calamandrei, *Il giudice e lo storico*, in *Riv.dir. proc. civ.*, 1939, p. 8.

Quello di matrice sovranazionale costituisce un “diritto vivente” capace di incidere in modo diretto sul diritto nazionale, ancorché su piani distinti. Vuoi sul piano ermeneutico, per le regole di dialogo previste dal sistema - rinvio pregiudiziale facoltativo ed obbligatorio da parte del giudice nazionale nei confronti della Corte di giustizia ed efficacia vincolante delle decisioni nei confronti di tutti i giudici europei dell’UE; doppia pregiudizialità in materia di diritti fondamentali dopo Corte cost.n.269/2017<sup>15</sup>; efficacia di cosa interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo per i giudici nazionali dei paesi aderenti alla CEDU; richiesta di parere preventivo alla Corte EDU in forza del Prot.n.16 annesso alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo<sup>16</sup> - vuoi su quello relativo al giudicato interno formatosi in violazione del parametro convenzionale.

Sotto tale profilo l’efficacia del diritto UE si esprime sia in via diretta - per l’efficacia *ultra vires* delle pronunzie della Corte di Giustizia UE - che indiretta per quel che riguarda i rapporti tra ordinamento nazionale e dell’UE e rispetto all’azione di risarcimento del danno per violazione del diritto eurounitario<sup>17</sup>. Quanto al sistema CEDU, la giurisprudenza della Corte EDU si misura anche qui in via indiretta - per l’*autorità di cosa interpretata* scaturente dalle sentenze della Corte di Strasburgo - e in via diretta quanto all’*autorità di cosa giudicata* delle sentenze della Corte EDU sul precedente giudicato formatosi in violazione di una sentenza del giudice di Strasburgo<sup>18</sup>, per il

---

<sup>15</sup> Solo per un inquadramento minimo al tema, *La Carta UE dei diritti fondamentali fa gola o fa paura?* Intervista di R. G. Conti a Roberto Mastroianni, Paola Mori e Bruno Nascimbene, in *Il mestiere del giudice* (a cura di R.G. Conti), Padova, 2020, 39 ss.; *La Carta UE in condominio fra Corte costituzionale e giudici comuni. Conflitto armato, coabitazione forzososa o armonico menage?* Intervista di R. G. Conti a Giuseppe Martinico, Vincenzino Sciarabba e Lara Trucco, *Il mestiere del giudice* cit., p. 79 ss.

<sup>16</sup> A. Ruggeri, *Protocollo 16 e identità costituzionale*, in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XXIV. *Studi dell’anno 2020*, Torino, 2021, 1 ss.; *L’estremo saluto al Protocollo n.16 annesso alla CEDU*, Editoriale, 12 ottobre 2020; R. Conti, *Chi ha paura del Protocollo n.16 e perché?*, in *Sistema penale*, 27 dicembre 2019; AA.VV., *Il Parlamento riapra il cantiere sulla ratifica del Protocollo n.16 annesso alla CEDU -Gruppo Area Cassazione-*, in *Giustiziainsieme*, 9 febbraio 2022.

<sup>17</sup> La letteratura sul punto è sterminata. Tra i tantissimi contributi, di recente, A. Ruggeri; *Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del “dialogo” con le Corti europee e i giudici nazionali (a margine di Corte cost. n.117 del 2019)*, in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti XXIII. *Studi dell’anno 2019*, Torino, 2020, 251 ss.; S. Gambino, *I diritti europei fra la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, Trattati UE e Costituzione*, in AA.VV., *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*, Napoli, 2021, vol. III, 1896.

<sup>18</sup> Cass. S.U. n. 18821/14, *Ervolano*, preso atto della caducazione della disposizione interna ad opera di Corte cost. n. 210/13 per effetto della nota vicenda Scoppola, ha riconosciuto che “il *novum* introdotto dalla sentenza della Corte EDU *Scoppola c. Italia* sulla portata del principio di legalità convenzionale...in quanto sopravvenuto al giudicato e rimasto quindi estraneo all’orizzonte valutativo del giudice della cognizione, impone alla giurisdizione – in forza dell’art. 46 della CEDU e degli obblighi internazionalmente assunti dall’Italia – di riconsiderare il punto specifico dell’adottata decisione irrevocabile, proprio perché non in linea con la norma convenzionale nella interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo...”. Le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto che “...il giudicato non può che essere recessivo di fronte ad evidenti e pregnanti compromissioni in atto di diritti fondamentali della persona. La preclusione, effetto proprio del giudicato, non può operare allorché risulti mortificato, per una carenza strutturale dell’ordinamento interno rilevata dalla Corte EDU, un diritto fondamentale della

tramite del giudizio di revisione (nel settore penale) e di revocazione (nei giudizi civili ed amministrativi)<sup>19</sup>. Questione che concerne, peraltro, la sentenza n.113/2011 della Corte costituzionale e di recente fatta oggetto di specifica disciplina quanto ai giudizi civili ed amministrativi, da parte della riforma c.d. Cartabia del processo civile, con l'art. 1, c.10 della l. 26 novembre 2021, n. 206.

La verità proclamata dal giudicato, dunque, traballa in termini di certezza in un tempo, qual è quello presente, nel quale le certezze si infrangono in nome di più o meno condivisi principi superiori che consentono, quantomeno, di guardare al giudicato in maniera meno indissolubile di quella alla quale si era abituati nel recente passato. E proprio la recente introduzione, fra le misure della riforma Cartabia cit., della c.d. giustizia riparativa costituisce al contempo la conferma di quel che si è detto, se appunto si pensa ad un'esigenza, che va crescendo nell'ordinamento, verso forme di tutela che affianchino il giudicato, sia in prevenzione – nel corso del procedimento – come anche dopo la sua formazione, in modo da realizzare obiettivi ulteriori e poco importa se diversi rispetto a quelli veicolati dalla *res iudicata*. L'obiettivo di una giustizia

---

persona, quale certamente è quello che incide sulla libertà: s'impone, pertanto, in questo caso di emendare “dallo stigma dell'ingiustizia una tale situazione, sicché “...l'aver inflitto a un determinato soggetto, la cui posizione è sostanzialmente sovrapponibile a quella di *Scoppola*, la pena dell'ergastolo anziché quella di anni trenta di reclusione viola il diritto all'applicazione della norma penale più favorevole tra le diverse succedutesi nel tempo in materia di giudizio abbreviato (art. 7 CEDU), violazione che inevitabilmente si riverbera, con effetti di attualità in fase esecutiva, sul diritto fondamentale della libertà”. Da qui la conclusione che “eventuali effetti ancora perduranti della violazione, determinata da una illegittima applicazione di una norma interna di diritto penale sostanziale interpretata in senso non convenzionalmente orientato, devono dunque essere rimossi, come si è più sopra precisato, anche nei confronti di coloro che, pur non avendo proposto ricorso a Strasburgo, si trovano in una situazione identica a quella oggetto della decisione adottata dal giudice europeo per il caso *Scoppola*”. Sullo stesso tenore Cass. S.U. n.42858/2014, *Gatto*, in tema di rideterminazione della pena dopo la declaratoria di incostituzionalità parziale dell'art. 69 c.4 c.p. A questa decisione si è di recente collegata Cass. S.U. n.38809/2022, *Miraglia*, dep. 13 ottobre 2022, che ha ritenuto doveroso il superamento del giudicato formatosi per effetto della ritenuta inammissibilità del ricorso per cassazione nel caso di acclarata applicazione di una pena illegale e cioè “quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata

dal legislatore”. Ripercorrendo la giurisprudenza della Corte costituzionale e delle stesse Sezioni Unite penali, ha ritenuto “necessario che la nozione di pena illegale, come si diceva in principio, venga calibrata sulla sua funzione di rappresentare l'altro polo del giudizio di bilanciamento da operare in relazione alle garanzie sottese al giudicato, ossia quale limite estremo di tutela della libertà personale esposta al rischio di un arbitrio che travalichi i limiti del potere sanzionatorio riconosciuto al giudice. Tale conclusione si impone in quanto «irrogare una sanzione diversa per specie e/o quantità rispetto ai confini edittali impegna il valore costituzionale della legalità della pena di cui all'art. 25 Cost., che resterebbe vulnerato se non si potesse porre rimedio, anche d'ufficio, all'errore del giudice del grado precedente»”.

<sup>19</sup> V. sul tema generale del rapporto fra verità e processo M. Taruffo, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Laterza, Roma-Bari, 2009, spec.84. In critica a Taruffo, B. Cavallone, *In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo)*, in *Riv. Dir. proc.*, 2010, pp.1-26.

che trova, dunque, anche lo spazio per approfondire il tema della verità che può e deve riguardare tanto la vittima che il colpevole<sup>20</sup>.

Tutto ciò alla “ricerca” di qualcosa che l'accertamento della verità processuale non ha potuto, a volte, “saziare” fino in fondo e che, invece, viene considerato essenziale per lo Stato attraverso un cammino ancora una volta complesso, delicato quanto lo sono i beni in gioco.

Il tutto, salvo a ritornare sul punto nella parte conclusiva, per ragioni *valoriali* e di “complessità” del sistema che vedono, per non mancare di *verità*, aspre e conflittuali contrapposizioni fra tendenze volte a favorire la “valorizzazione” del diritto e, con esse, una figura di giudice terzo-custode dei principi scolpiti nelle Carte dei diritti, ma bisognosi di attuazione ed applicazione nelle aule giudiziarie e, in senso opposto, ripetute “grida” alla ‘morte’ del diritto ed al pericolo che il giudice da terzo-custode del diritto diventi terzo-valutatore dei diritti, secondo prospettive che finirebbero col negare l'idea stessa della funzione legislativa, creando pericolose contaminazioni fra giurisdizione e creazione del diritto, perniciose per la democrazia.

## **2. La verità come “diritto”. Premesse**

Dopo questa sommaria ricostruzione sul tema della verità declinata, fors'anche in maniera prevalentemente metaforica su diritto e processo – salvo a tornare nel paragrafo conclusivo a riparlarne – occorre passare al tema del “diritto alla verità” che non guarda con lo specchio direttamente rivolto al processo, ma si preoccupa di verificare se ed in che misura possa parlarsi di diritto alla verità, approfondendo quindi le questioni che ruotano attorno al contenuto, alla legittimazione e titolarità ed alle forme di tutela eventualmente apprestate dall'ordinamento.

In verità, la *verità* è concetto che, in questi anni, si è continuato ad agitare in vari ambiti e discipline e che si presta bene a tessere una rete fra esperienze culturali, politiche e normative spesso “distanti” che vengono, tuttavia, a collegarsi e intrecciarsi grazie alla straordinaria forza dei diritti fondamentali in gioco.

In questo senso, il diritto alla verità è per buona parte ancora da decodificare e comprendere, non soltanto per la sua dimensione ontologicamente plurale, all'interno della quale coesistono e convivono – come si vedrà nel prosieguo – una prospettiva individuale ed un'altra collettiva e superindividuale, ma soprattutto per la difficoltà di fissare dei confini in un magma che origina dalla vittima di ingiustizie lesive del bene più alto che è racchiuso nella persona e lambisce territori quali il ruolo dello Stato, le regole che esso deve fissare per salvaguardarne non solo l'esistenza in astratto ma

---

<sup>20</sup> V. artt. 42 ss. del d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, in tema di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.



anche la concreta azionabilità e tutelabilità, senza dimenticare l'esistenza di diritti parimenti riconosciuti dall'ordinamento che con essa devono essere bilanciati - diritto alla riservatezza, diritto al silenzio - e rispetto ai quali il ruolo del decisore politico assume notevole rilievo, non minore di quello del giudice, quando viene chiamato a proteggere il diritto alla verità negata, latente, nascosta.

### **3. Alla ricerca del diritto alla verità attraverso le fonti, normative e giurisprudenziali: a) le fonti sovranazionali**

Esiste dunque un piano d'indagine che affonda le sue radici in documenti internazionali e nella giurisprudenza delle Corti sovranazionali che sono state istituite per offrire tutela ai diritti umani. Ciò che ha indotto parte della dottrina a ritenere possibile riconoscere il fondamento del diritto alla verità sul piano del diritto consuetudinario.

L'esigenza di salvaguardare il diritto alla conoscenza circa la sorte di congiunti scomparsi in occasione di conflitti armati fra Stati aveva collocato, inizialmente, il tema del diritto alla verità all'interno di Convenzioni internazionali - quelle di Ginevra del 1949, con i rispettivi Protocolli (artt. 32 e 33) - e del diritto internazionale umanitario, per poi progressivamente ampliare il proprio cono d'ombra in relazione ai periodi di violenza diffusa perpetrata in diversi Paesi dell'America Latina, tanto da collegare il diritto alla verità non più solo ad un'esigenza sottesa all'obbligo degli Stati già belligeranti di ricercare le notizie di persone scomparse, ma anche a quella di garantire un «diritto inalienabile di conoscere le circostanze e le ragioni che hanno portato, attraverso massicce e sistematiche violazioni, alla commissione di crimini»<sup>21</sup>.

Muovendo da queste premesse, lo sfondo dal quale prendono le mosse tali documenti<sup>22</sup> è rappresentato dall'esistenza di gravi crimini che hanno colpito vittime innocenti e inermi e che non hanno trovato risposta alcuna quanto agli autori di tali violazioni. Quella necessità *aletica* che i Paesi nei quali tali crimini sono stati commessi non hanno saputo perseguire con la necessaria determinazione viene presa in carico dalle organizzazioni ed istituzioni sovranazionali, attraverso il riconoscimento di un «diritto delle vittime di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto dei loro parenti alla verità sui fatti avvenuti, compresa l'identificazione dei responsabili dei fatti che hanno originato la violazione» (Risoluzione n. 2005/66 Commissione per i diritti

---

<sup>21</sup> U. Celli, *Il diritto alla verità nell'ottica del diritto internazionale: il caso brasiliano*, in *Annali della facoltà giuridica dell'Università di Camerino*, n. 6/2017, pp. 205-216 ([https://afg.unicam.it/sites/d7.unicam.it.afg/files/CELLI\\_DirittoVerit%C3%A0.pdf](https://afg.unicam.it/sites/d7.unicam.it.afg/files/CELLI_DirittoVerit%C3%A0.pdf)).

<sup>22</sup> Cfr. art. 24 della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 2006, in [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org), secondo il quale ogni «vittima ha il diritto di conoscere la verità sulle circostanze della sparizione forzata, il progresso e i risultati delle indagini e il destino della persona scomparsa. Ogni Stato Parte deve adottare le opportune misure in tal senso».

umani dell'ONU). In questa stessa direzione l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo presso l'ONU<sup>23</sup>, ha riconosciuto “the right to the truth about gross human rights violations and serious violations of human rights law is an inalienable and autonomous right” and “should be considered as a non-derogable right and not be subject to limitations”. Accordingly, “[a]mnesties or similar measures and restrictions to the right to seek information must never be used to limit, deny or impair the right to the truth”.

Si tratta di documenti, per lo più inquadrabili nell'ambito del c.d. *soft law*, generalmente originati da prese di posizione delle organizzazioni internazionali su gravi vicende – sparizioni di massa e torture – realizzate da regimi dittatoriali, poi rovesciati con sistemi che pur non incedendo in condotte illecite non sempre hanno inteso ricercare la verità sui fatti criminosi, rimasti perciò impuniti. La prospettiva che spesso è prevalsa nei Paesi interessati da tali fenomeni è stata infatti quella per cui la ricerca della verità non fosse compatibile con una stagione volta a voltar pagina rispetto ai fatti criminosi che avevano colpito la popolazione, dovendosi anteporre alla ricerca della verità le esigenze di riappacificazione e riconciliazione legate al cambio di regime, per lo più realizzato con forme - se non autenticamente democratiche - sicuramente diverse ed alternative rispetto a quelle in cui erano maturati gli orrendi crimini.

Questa dichiarazione di principio e ricerca della verità si pone come affermazione di un'esigenza primaria di dare spazio alla memoria<sup>24</sup> ed alla conoscenza sui fatti integranti violazioni gravi dei diritti umani. Esigenza che consente di stare sulla linea del tempo con coscienza di ciò che fu e al contempo di ciò che sarà, proprio per evitare di ripetere l'irripetibile<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> V. *Study on the right to the truth*, E/CN.4/2006/91, 2006.

<sup>24</sup> A. Ruggeri, *Notazioni sparse per uno studio su Stato costituzionale, memoria collettiva ed etica pubblica repubblicana*, in *Dir. fond.* ([www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it)), 1/2022, 30 gennaio 2022, 220: “Il ruolo della memoria nelle esperienze di vita di ogni essere umano è di cruciale rilievo; con ogni probabilità, non se ne ha neppure piena consapevolezza, trattandosi di una sorta di serbatoio al quale ciascuno di noi continuamente attinge, spesso in modo meccanico o automatico esattamente così come fa quando guida l'auto, nella formazione dei pensieri e nello svolgimento delle attività. E cruciale è parimenti per l'intera collettività, così come lo è – per ciò che è qui di specifico interesse – per la Costituzione e lo Stato che da questa prende il nome che da essa traggono il “carburante” – se così può dirsi – che ne consente il fisiologico svolgimento e la trasmissione nel tempo”.

<sup>25</sup> V. ancor più di recente, E. Loewenthal, E. Navarretta, *La memoria come valore costituzionale*, in <https://www.cortecostituzionale.it/podcast.do>.

#### **4. Segue: b) la giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti dell'uomo e la verità**

La Corte interamericana, in linea di continuità con la Commissione interamericana dei diritti umani<sup>26</sup> ha giocato un ruolo di primaria importanza nella determinazione di alcune linee di confine del diritto alla verità per violazioni dei diritti umani di particolare gravità.

A partire dal *leading case* - Corte IDU, *Barrios Altos c. Perù*, 14 marzo 2001- il giudice dei diritti umani di San José, più volte chiamato ad occuparsi della compatibilità delle misure di amnistia adottate da Paesi latinoamericani, dopo il cambio di regime, che avevano interrotto i procedimenti penali per accertare le responsabilità in ordine a crimini perpetrati dai regimi dittatoriali, ha più volte ritenuto inammissibili le disposizioni in materia di amnistia e di prescrizione nonché l'adozione di misure finalizzate ad escludere l'accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti, in quanto dirette ad impedire le indagini e la punizione dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani quali la tortura, le esecuzioni sommarie, arbitrarie o extragiudiziali e le sparizioni forzate, tutte proibite perché violano i diritti umani inderogabili riconosciuti dal diritto internazionale.

In tali occasioni - v. Corte IDU, *La Cantuta c. Perù*, 29 novembre 2006, Corte IDU, *Anzualdo Castro c. Perù*, 22 settembre 2009, Corte IDU, *Gelman c. Uruguay*, 24 febbraio 2011<sup>27</sup>, oltre ai casi di Perù e Brasile e anche quelli nei confronti di Haiti<sup>28</sup>,

---

<sup>26</sup> V. Pastor, *Processi penali solo per conoscere la verità? L'esperienza argentina, Il superamento del passato e il superamento del presente. La punizione delle violazioni sistematiche dei diritti umani nell'esperienza argentina e colombiana*, a cura di E. Fronza e G. Fornasari, Trento, 2009, p. 102, ove si riporta il Rapporto n. 25/98 in cui si afferma che «il diritto alla verità costituisce sia un diritto collettivo, in base a cui la società può accedere ad informazioni essenziali per lo sviluppo dei sistemi democratici, sia un diritto individuale dei familiari delle vittime, che implica una forma di riparazione, in particolare dinanzi a delle leggi di amnistia. La Convenzione Americana protegge il diritto di accedere a e di ricevere informazioni soprattutto nel caso di persone scomparse, tanto che, a proposito, sia la Corte che la Commissione hanno stabilito che lo Stato è obbligato a chiarirne la sorte. La Corte ha affermato che "il dovere di indagare su fatti del genere sussiste finché permane l'incertezza sul destino della persona scomparsa [...], il diritto dei familiari della vittima a conoscerlo, e, eventualmente, a sapere dove si trovano i resti di questa. Si tratta di giuste aspettative che lo Stato deve soddisfare con i mezzi a sua disposizione"».

<sup>27</sup> In tale occasione la Corte IDU ha specificato che, nel diritto internazionale, l'obbligo di indagare sulle violazioni dei diritti umani rientra tra le misure positive che gli Stati debbono adottare al fine di garantire i diritti riconosciuti nella Convenzione, integrando «un obbligo di mezzi piuttosto che di risultati, che lo Stato deve assumere in quanto obbligo giuridico e non in quanto pura formalità predestinata a essere inefficace e dipendente dall'iniziativa procedurale delle vittime o dei loro prossimi congiunti o dalla presentazione di prove da parte di privati». Per tale motivo, gli Stati debbono prevenire, indagare e punire tutte le violazioni dei diritti riconosciuti dalla Convenzione, e debbono inoltre adoperarsi per ristabilire, se possibile, il diritto violato e, se necessario, riparare il danno causato dalla violazione dei diritti umani.

<sup>28</sup> Commissione Idu, Rapporto n. 8/00, caso n. 11.378, 24 febbraio 2000.

Cile<sup>29</sup>, El Salvador<sup>30</sup>, Uruguay<sup>31</sup>, Argentina<sup>32</sup> - la Corte internazionale di San José ebbe espressamente a riconoscere che quelle leggi avevano impedito ai prossimi congiunti delle vittime e alle vittime sopravvissute di essere sentite da un giudice, violando il diritto alla tutela giurisdizionale, allorché erano state impedito le indagini e si erano ostacolati l'accertamento dei fatti, la cattura, il perseguimento e la condanna dei responsabili degli eventi accaduti a Barrios Alto. Tutto ciò in violazione dell'art. 1, par. 1, e dell'art. 2 della Convenzione americana sui diritti umani del 1969. Tali disposizioni contengono gli obblighi generali ai quali sono tenuti gli Stati contraenti al fine di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che nessuno sia privato della tutela giurisdizionale e dell'esercizio del diritto a un ricorso semplice ed efficace ai sensi degli artt. 8 e 25 della medesima Convenzione.

La stessa Corte interamericana non mancò di focalizzare la dimensione “plurale” del diritto alla verità, evidenziando la proiezione collettiva di tale diritto, così pronunziandosi a proposito dei contenuti del diritto alla verità<sup>33</sup>.

Si deve poi alla stessa Corte di San José il merito di avere affermato i medesimi principi anche al di fuori del campo dei reati commessi dai regimi dittatoriali, valorizzando la medesima prospettiva di tutela del diritto alla verità anche per efferati crimini contro le donne. Storica, sul punto, è la sentenza del 16 novembre 2009 *González e a. c. Messico* – nota come sentenza *Campo Algodonero*, nella quale la verifica del carattere sistematico delle violazioni perpetrate nei confronti delle donne messicane ha condotto il giudice di San José a riproporre il medesimo apparato argomentativo per sottolineare gli obblighi procedurali dello Stato nelle investigazioni in modo da salvaguardare il diritto alla verità delle vittime, dei familiari e dell'intera società<sup>34</sup>. Ciò che ha favorito l'introduzione del reato di femminicidio in molte realtà latino americane.

---

<sup>29</sup> Corte Idu, *Almonacid Arellano c. Cile*, 26 settembre 2006, relativo al decreto-legge n. 2191/78 contenente l'amnistia per i crimini commessi dal regime di Pinochet tra il 1973 ed il 1978.

<sup>30</sup> Comm. Idu, Rapporto n. 1/99, caso n. 10.480, 27 febbraio 1999.

<sup>31</sup> Corte Idu, *Gelman c. Uruguay*. cit.

<sup>32</sup> Commissione Idu, Rapporto n. 28/92, casi nn. 10147, 10240, 10262, 10309 e 10311, 2 ottobre 1992.

<sup>33</sup> Corte Idu, *Gelman c. Uruguay*, 24 febbraio 2011, par. 192: «The satisfaction of the collective dimension of the right to truth requires the procedural determination of the most complete historical record possible. This determination must include a description of the patterns of joint action and should identify all those who participated in various ways in the violations and their corresponding responsibilities».

<sup>34</sup> Corte IDU, 16 novembre 2009, *González e a. c. Messico*, part.388: “la Corte acepta el reconocimiento de responsabilidad por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones. Sin embargo, el Tribunal ha constatado que en la segunda etapa de las mismas no se han subsanado totalmente dichas falencias. Las irregularidades en el manejo de evidencias, la alegada fabricación de culpables, el retraso en las investigaciones, la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en el que se desarrollaron las ejecuciones de las tres víctimas y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido (corsivo aggiunto).

Si tratta di un passaggio (o evoluzione che dir si voglia) di estremo interesse poiché il giudice interamericano mostra di essere consapevole che il diritto alla verità solo occasionalmente codificato con riguardo ai settori speciali di cui si è dato conto è, in realtà, un diritto alla verità sconfinato, capace di inverare tutte quelle violazioni ai diritti fondamentali della persona che costituiscono aggressioni particolarmente avvertite, per la loro gravità, non solo dalle vittime. Un passaggio che appare tanto naturale quanto pienamente orientato a cogliere la *dimensione plurale* della tutela dei diritti fondamentali, al contempo singolare - della persona - e del corpo sociale nel quale la persona è inserita.

##### **5. Segue: c) la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e la verità**

È stata dunque la Corte interamericana dei diritti umani a svolgere un ruolo trainante sulla giurisprudenza della Corte EDU, a proposito dell'aggressione di persone in violazione degli artt. 2 e 3 Cedu. A partire dal *leading case* in materia - Corte EDU, G.C., *Marguš c. Croazia*, 27 aprile 2014 - il giudice di Strasburgo ha riconosciuto che gli obblighi di tutelare il diritto alla vita, ai sensi dell'art. 2 Cedu, e di assicurare una protezione contro i maltrattamenti ai sensi dell'art. 3 Cedu, in combinato disposto con l'obbligo generale degli Stati, ai sensi dell'art. 1 Cedu, di riconoscere ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà indicati nella Convenzione, esigono implicitamente anche che debba essere disposta una qualche forma di indagine ufficiale effettiva quando delle persone sono state uccise a seguito dell'uso della forza.

La Corte EDU, in piena sintonia con quanto riconosciuto dai giudici della Corte IDU, ha sottolineato che l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite aveva già avuto modo di affermare che amnistie e altre misure analoghe «contribuiscono all'impunità e costituiscono un ostacolo al diritto alla verità in quanto bloccano le indagini sui fatti nel merito, e sono pertanto incompatibili con gli obblighi spettanti agli Stati in virtù di diverse fonti di diritto internazionale», aggiungendo, «per quanto riguarda il falso dilemma tra pace e riconciliazione da un lato, e giustizia dall'altro», che «le amnistie che esonerano i responsabili di crimini atroci dalle sanzioni penali, nella speranza di assicurare la pace, spesso non sono riuscite a conseguire il loro obiettivo e hanno, invece, incoraggiato i loro beneficiari a commettere ulteriori crimini. Per contro, si sono conclusi accordi di pace senza prevedere amnistie in alcune situazioni in cui si era detto che l'amnistia era una condizione necessaria per la pace e molti temevano che le imputazioni avrebbero prolungato il conflitto» (sentenza cit., par. 61).

Ora, è proprio nella giurisprudenza della Corte EDU che emerge la forza espansiva del diritto alla verità e non impunità di gravi crimini contro i diritti fondamentali dell'uomo a compiere un ulteriore passo in avanti, ripercorrendo in

modo attento i vari passaggi della consorella Corte di San José. Innestando tale posizione giuridica all'interno del divieto dei crimini contro la persona integranti vere e proprie torture, ha anch'essa – come si è visto – metabolizzato, sia pur con una certa prudenza e senza evocare espressamente il diritto alla verità, l'esigenza insopprimibile di offrire alle vittime di gravi crimini un diritto *non* all'individuazione del colpevole, ma al compimento di indagini effettive e alla riparazione completa del pregiudizio patito, per raggiungere la quale occorre perseguire in tutti i modi possibili l'esigenza di verità.

Questo passo avanti si coglie, forte, in tema di “sparizioni straordinarie”, nelle quali è stato ancora una volta coinvolto lo Stato italiano nella vicenda del sequestro di Abu Omar eseguito in territorio italiano da agenti della CIA<sup>35</sup>. La sentenza della Corte EDU resa nel caso *Nasr e Ghali c. Italia*, dopo avere ribadito – evocando espressamente Corte EDU, *Cestaro c. Italia*, cit. – che, «in materia di tortura o di maltrattamenti inflitti da parte di agenti dello Stato, l'azione penale non dovrebbe estinguersi per effetto della prescrizione, così come l'amnistia e la grazia non dovrebbero essere tollerate in questo ambito», lo stesso discorso valendo «per la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e nel caso di un indulto», non mancò di stigmatizzare i provvedimenti clemenziali adottati testualmente, affermando che «malgrado il lavoro degli inquirenti e dei magistrati italiani, che ha permesso di identificare i responsabili e di pronunciare delle condanne nei loro confronti, le condanne in questione sono rimaste prive di effetto, a causa dell'atteggiamento dell'esecutivo, che ha esercitato il suo potere di opporre il segreto di Stato, e del Presidente della Repubblica (...). Nel caso di specie, il principio legittimo del “segreto di Stato”, evidentemente, è stato applicato allo scopo di impedire che i responsabili dovessero rispondere delle loro azioni. Di conseguenza l'inchiesta, seppur effettiva e approfondita, e il processo, che ha portato all'identificazione dei colpevoli e alla condanna di alcuni di loro, non hanno avuto l'esito naturale che, nella fattispecie, era “la punizione dei responsabili” (paragrafo 262, *supra*). *Alla fine vi è stata dunque impunità*» (corsivo aggiunto).

Dunque l'impunità non poteva, agli occhi della Corte, prevalere sul segreto di Stato. Il bilanciamento che opera la Corte EDU sembra dunque indirizzarsi, come già

---

<sup>35</sup> Per il *leading case* in materia di *extraordinary renditions* nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte Edu [GC], *El-Masri c. ex-Repubblica jugoslava di Macedonia*, 13 dicembre 2012), si veda, di recente, D. Bacis, *Il diritto alla verità nel dialogo tra Corti. Roma accoglie le suggestioni di San José de Costarica*, in *Dir. pubbl. comp. eur. (online)*, n. 2/2018, p. 596. Nel caso *El-Masri*, si riconosce espressamente il diritto alla verità, riferito alla collettività: «The Court also wishes to address another aspect of the inadequate character of the investigation in the present case, namely its impact on the right to the truth regarding the relevant circumstances of the case. In this connection it underlines the great importance of the present case not only for the applicant and his family, but also for other victims of similar crimes and the general public, who had the right to know what had happened». Volendo, sul tema, A. Vidaschi, *Il diritto alla verità e le misure antiterrorismo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in L. Forni e T. Vettor (a cura di), *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, Torino, 2017.

ci è capitato di affermare, a favore dell'esigenza di verità<sup>36</sup> e giustizia. Ed è un bilanciamento operato rispetto a un crimine che ha violato i beni incomprimibili della dignità, in contrasto con l'art. 3 Cedu<sup>37</sup>.

Ed è assai significativo che la Corte EDU, nel valutare la condotta delle autorità giudiziarie italiane, paralizzata dal segreto di stato opposto dal Governo, ebbe a rendere omaggio alla giustizia nazionale per avere tentato in tutti i modi di "accertare la verità" (cfr. par.265 sent. cit.).

In definitiva, va crescendo sempre di più nella Corte europea il peso della verità nelle investigazioni quando sono in gioco i diritti fondamentali<sup>38</sup>.

Si tratta di una presa di posizione netta a favore della vocazione superindividuale del diritto alla verità<sup>39</sup> che coinvolge integralmente la componente personalistica della

---

<sup>36</sup> Quest'esigenza di verità viene sottolineata a più riprese da Armando Spataro, che del processo contro gli autori del sequestro di Abu Omar è stato uno dei principali artefici, nel suo libro *Ne valeva la pena. Storie di terrorismi e mafie. Di segreti di Stato e di giustizia offesa*, Roma-Bari, 2010, pp. 205 ss. Id., *Armando Spataro. Il volto di un magistrato contro le maschere*, Intervista a cura di P. Filippi e R. Conti, in *Giustiziainsieme*, 23 maggio 2020.

V. anche S. Buzzelli, *Diritto alla verità contro segreto di Stato. Il caso Abu Omar a distanza di dieci anni*, in *Jus*, 2014, 147. Qui si tratteggia (pp. 144-156), tra l'altro in modo raffinato, quello che diventerà il caposaldo di altri studi sulla verità, muovendo dall'origine del termine verità attraverso una "rilettura classica della parola 'verità' (*aletheia*) composta, in greco, da un prefisso (alfa privativo) il cui scopo è negare il vocabolo che segue, quindi *leth* (latente, nascosto, segreto). Nella sua formulazione antica, pertanto, la verità si presenta sulla scena processuale come 'non dimenticato', espressione che si adatta alla sofferenza e ai traumi irrisolti delle vittime; è, inoltre, qualcosa di imprescrittibile 'da non dimenticare' - l'oblio-amnistia sarebbe addirittura "diseducativo" per i crimini allarmanti - e nemmeno da 'nascondere' tramite il segreto di Stato".

<sup>37</sup> V., ancora, D. Bacis, *Il diritto alla verità*, op. cit., pp. 593 ss.

<sup>38</sup> Testimonianza nitida di quanto affermato si rinviene nelle sentenze della Corte Edu, *Abu Zubaydah c. Lituania*, 31 maggio 2018, par. 610, e *Al Nashiri c. Romania*, 31 maggio 2018, par. 641, ove si è specificamente ritenuto che: «where allegations of serious human rights violations are involved in the investigation, the right to the truth regarding the relevant circumstances of the case does not belong solely to the victim of the crime and his or her family but also to other victims of similar violations and the general public, who have the right to know what has happened. An adequate response by the authorities in investigating allegations of serious human rights violations may generally be regarded as essential in maintaining public confidence in their adherence to the rule of law and in preventing any appearance of impunity, collusion in or tolerance of unlawful acts. For the same reasons, there must be a sufficient element of public scrutiny of the investigation or its results to secure accountability in practice as well as in theory (see El-Masri, cited above, §§191-192; Al Nashiri v. Poland, cited above, § 495; and Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, cited above, § 489, with further references to the Court's case-law)».

<sup>39</sup> Sul punto, T. Pagotto e C. Chisari, op.cit.,80 ricordano nella medesima prospettiva come la Corte di Strasburgo – Corte EDU, *Associazione "21 Dicembre 1989" e altri c. Romania*, par. 191, in relazione all'impatto globale della minaccia jihadista e delle extra-ordinary renditions, abbia ritenuto che anche «the general public [...] had the right to know what had happened» in ciò contemplando «le organizzazioni internazionali e intergovernative, gli organismi delle azioni Unite per i diritti umani, il Consiglio d'Europa e il Parlamento europeo, e, in ultima analisi, come osservato da attenta dottrina, la società civile mondiale».

vittima, il suo essere cioè non solo individuo ma prim'ancora parte di una società che partecipa della violenza subita da un suo consociato ed ha essa stessa "diritto" all'accertamento della verità.

### **6. La giurisprudenza nazionale ed il fondamento interno del diritto alla verità**

Alcune recenti pronunzie dei tribunali di merito offrono importanti elementi per iniziare a tracciare i lineamenti del diritto alla verità.

Il Tribunale di Roma, nella vicenda del militare Davide Cervia<sup>40</sup>, scomparso misteriosamente, nell'esaminare l'azione risarcitoria intentata dai parenti nei confronti dei Ministeri della giustizia e della difesa, che avrebbero ostacolato la ricerca della verità sulla sorte del loro congiunto, ha di recente ritenuto che l'ordinamento interno riconosce il diritto alla verità, in forza non soltanto degli artt. 2 e 21 Cost., ma anche dell'art. 97 Cost. sotto il profilo del corretto svolgimento della funzione giurisdizionale e dell'art. 111 della Costituzione (che contiene regole e principi attuativi del "giusto processo"). Si tratta, ad avviso del Tribunale, di «una situazione soggettiva di rango costituzionale, funzionale all'effettiva attuazione della piena e libera estrinsecazione della personalità dell'individuo» che si esplica nel «diritto di acquisire, senza ostacoli illegittimamente posti, informazioni e conoscenze ritenute utili o necessarie, sia in sé, sia quali preconditione per l'esercizio di altri diritti fondamentali. In questo senso è strumentale rispetto a quanto prospettato dagli attori». Si è ancora aggiunto che «Ogni attività, fatto o comportamento che, senza un'adeguata giustificazione che trovi fondamento in altri principi costituzionali, impedisca, limiti o condizioni l'acquisizione di informazioni siffatte, lede, conseguentemente, quel diritto».

Tale pronunzia, inizialmente impugnata dall'avvocatura dello Stato proprio sul profilo dell'esistenza del diritto alla verità, pare destinata a passare in giudicato, in relazione alle dichiarazioni del Ministro della difesa, che ha affermato di avere dato incarico all'avvocatura dello Stato di rinunciare all'impugnazione<sup>41</sup>.

In precedenza, era stato il Tribunale di Palermo, con sentenza pubblicata il 21 settembre 2011, n. 4067, esaminando l'azione risarcitoria promossa dai parenti delle vittime del disastro di Ustica, a parlare espressamente di «interesse degli attori all'accertamento delle cause del disastro aereo» dotato di «un indubbio carattere non patrimoniale, consistendo nell'interesse a conoscere come e perché i loro congiunti sono morti, e anche perché tale conoscenza sia stata loro così evidentemente preclusa per trent'anni, quale esigenza la cui soddisfazione è indispensabile per poter

<sup>40</sup> D. Bacis, *Il diritto alla verità nel dialogo tra Corti. Roma accoglie le suggestioni di San José de Costarica*, in DPCE on line, 2018, p. 2.

<sup>41</sup> *Giallo di Davide Cervia. Il Ministero della Difesa "riconosce gli errori dello Stato"*, in *La Repubblica*, 13 novembre 2018.



definitivamente seppellire i loro morti, e compiutamente elaborare il lutto che è conseguito al disastro aereo di Ustica». Interesse che, d'altra parte, troverebbe conferma nella specifica funzione del processo penale, non soltanto funzionale alla individuazione del colpevole di una condotta di reato, ma prim'ancora ad accertare i fatti e, dunque, la verità.

In entrambe le occasioni si nota, dunque, un'oscillazione del giudicante fra dimensione soggettiva e oggettiva del diritto alla verità che comincia, tuttavia, a prendere forma e consistenza, valorizzando i parametri costituzionali utilizzati per riconoscere in via autonoma il diritto alla verità.

In questo è abbastanza evidente ritrovare un aggancio alla giurisprudenza della Corte EDU - ancorché non risulti richiamata nelle pronunzie in questione - che, come si è detto, ha configurato il diritto alla verità sulla protezione offerta dal divieto di tortura e dagli obblighi positivi e procedurali che scaturiscono dall'art. 3 Cedu a carico dello Stato.

Ancor più di recente sempre il Tribunale di Palermo<sup>42</sup> ha condannato due funzionari di polizia che nel corso delle indagini relative all'uccisione di un altro agente erano risultati aver abusivamente distrutto dei manoscritti vergati dalla vittima in modo da non consentire l'accertamento della verità in ordine all'omicidio del congiunto, anch'egli agente di polizia.

Il Tribunale, in tale circostanza, ha riconosciuto che “il diritto al risarcimento del danno degli attori... è conseguenza della condotta illecita posta in essere dal convenuto (distruzione di cose della vittima di omicidio, e cioè di appunti manoscritti dello stesso inerenti l'attività di servizio, nell'ambito della conseguente indagine ad opera di un funzionario di ps) e della conseguente lesione, ad opera del Paolilli, del diritto dei congiunti dell'Agostino al lutto. Lutto inteso quale esplicazione del diritto dei parenti di poter conoscere la verità sulla tragica fine di persone care; espressione, in primo luogo, del diritto, di matrice costituzionale (artt. 2 e 21), alla conoscenza. Fintanto che la verità è negata, perché si impedisce di raggiungerla, la verità è “stracciata”, come simbolicamente avvenuto con le “cose stracciate” rinvenute a casa Agostino, ciò rende impossibile elaborare il lutto; ciò si avvera quand'anche le cose soppresse fossero state apparentemente irrilevanti (e resta il fatto che ad una lettura dei parenti e degli inquirenti potevano risultare tutt'altro che irrilevanti)”<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Trib.Palermo, 2 dicembre 2021 n. 4611, in <https://www.giustiziainsieme.it/en/diritto-civile/2179-il-danno-da-lutto-tra-diritto-alla-verita-diritto-alla-manifestazione-del-proprio-pensiero-e-diritto-alla-memoria-del-defunto?hitcount=0>, con nota di F. Molinaro, *Il «danno da lutto» tra diritto alla verità, diritto alla manifestazione del proprio pensiero e diritto alla memoria del defunto*.

<sup>43</sup> Sempre il Tribunale di Palermo, prosegue affermando che “la ricostruzione della fattispecie con questi canoni interpretativi, del resto, si colloca in un quadro che già in fonti internazionali (articoli 32 e 33 del I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949, adottato nel 1977), prima, e sovranazionali, poi, (Corte Edu [GC], El-Masri c. ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, 13 dicembre 2012), si fonda col tessuto costituzionale: la posizione soggettiva del parente della vittima, intrisa di sofferenza e dolore, in relazione al diritto alla verità assume rilievo e merita tutela, nella specie risarcitoria, quale momento di emersione del diritto alla conoscenza del singolo, anche quale utile

La pronunzia palermitana conferma così l'intuizione di Stefano Rodotà quando, nel concretizzare il "diritto al lutto" evidenziava che "qui la ritrovata verità, la restituzione della memoria rimuovono quello che era stato l'indicibile, il nascosto, l'invisibile"<sup>44</sup>.

Essa ha, peraltro, un valore aggiunto rispetto alla precedente decisione sul caso Ustica ed a quella del Tribunale di Roma, indirizzandosi la condanna risarcitoria nei confronti non dello Stato, bensì di soggetti privati pur esercenti funzioni pubbliche, evocati in proprio nel giudizio risarcitorio.

In altri termini, la domanda di giustizia e l'affermazione del diritto (al lutto) ed alla verità non sono state rivolte nei confronti dello Stato, piuttosto indirizzandosi verso individui che, nell'esercizio di funzioni pubbliche, hanno contribuito a "nascondere" la verità e senza che agli stessi sia stata attribuita una responsabilità penale. Il depistaggio che viene attribuito ai convenuti non viene collegato ad un obbligo a carico dello Stato, ma si appunta contro soggetti chiamati a rispondere senza che sia stata acclarata la riferibilità delle condotte all'amministrazione pubblica di appartenenza. Insomma, un tassello ulteriore nella configurazione del diritto alla verità come diritto da ricercare e rispettare.

### ***7. La concretizzazione del diritto alla verità***

L'esame pur sommario del diritto vivente in tema di diritto alla verità sembra consapevole dei nodi problematici sottesi alla identificazione di tale diritto attraverso la ricerca del suo fondamento normativo – consuetudinari e non –, proprio al fine di individuare quali siano la sua azionabilità nei singoli ordinamenti e le forme di tutela rispetto a leggi o interessi che, magari, si oppongono al pieno riconoscimento di questo diritto.

Altre volte ci è capitato di affermare che la matrice di questo diritto sia "liquida" non solo per la sua origine, ma anche per l'obiettivo difficoltà di individuare la verità come valore in sé - diverso dal bene giuridico violato dall'autore della condotta illecita - e la sua violazione come danno in sé.

Questione avversata da una parte della dottrina, più favorevole a riconoscerne unicamente la dimensione di interesse collettivo<sup>45</sup> ed invece apertamente sostenuta, anche in ambito filosofico, ove talvolta si discute *apertis verbis* dell'esistenza ed

---

passaggio per preservare il diritto della collettività alla conoscenza ed al corretto funzionamento della giurisdizione (art.97 Cost.)".

<sup>44</sup> S. Rodotà, *Il diritto ad avere diritti*, op.cit., 220

<sup>45</sup> V.A. Facchi, *La verità come interesse collettivo*, in *Biblioteca della libertà*, LII, 2017, genn.apr., n.218, p. 4.

emersione di un nuovo diritto umano - alla verità<sup>46</sup> - declinato poi in alcune macro-aree (informazione, scienza, cultura) e in specifici diritti “aletici” (diritto all’informazione, alla scolarizzazione, ad essere riconosciuti come fonte affidabili, diritto ad un sistema scientifico affidabile, diritto di vivere in un ambiente culturale, in cui questi diritti vengono riconosciuti, tutelati in quanto riconosciuti come rilevanti<sup>47</sup>).

È così agevole riscontrare, sul piano della fonte normativa, le difficoltà che ruotano attorno al tema dell’efficacia delle consuetudini internazionali nell’ordinamento nazionale, della loro immediata azionabilità e della capacità di prevalere sulle norme interne. Difficoltà confermate dalla nostra Corte costituzionale che, sul punto, ha offerto peraltro importanti chiavi di lettura a proposito delle norme consuetudinarie di diritto internazionale e del naturale adattamento del nostro ordinamento ad esse – in forza dell’art. 10 Cost. – purché non determinino la violazione dei principi fondamentali del nostro impianto costituzionale (cfr. Corte cost. n.238/2014<sup>48</sup>).

Per altro verso, muovendosi fuori dall’ambito internazionale l’impegno che occorre approfondire, anche seguendo i precedenti giurisprudenziali ricordati, è forse quello di verificare l’esistenza di una fonte precettiva che scolpisca sul piano interno – però invero dal diritto vivente delle Corti sovranazionali – il diritto alla verità.

Il fatto che non vi sia un esplicito riferimento al diritto alla verità in Costituzione non è certo dirimente<sup>49</sup>, come anche si è visto dall’esame dei precedenti di merito che

---

<sup>46</sup> F. D’Agostini, M. Ferrera, *La verità al potere*. Torino, 2019 nel quale si individuano sei diritti aletici che lo Stato dovrebbe proteggere in modo da garantire il bisogno di verità, ricostruito in termini di pluralità di diritto fondamentali (alla conoscenza, alla memoria storica, al risarcimento, al riconoscimento pubblico, alla testimonianza). Per una compiuta bibliografia sulle differenti posizioni dottrinali v., esaustivamente, T Pagotto e C. Chisari, *Il riconoscimento del diritto alla verità dall’America latina all’Europa. Evoluzioni e prospettive di un diritto in via di definizione*, in *Diritticomparati.it*, n.2/2021, 60 ss. A. Mastromarino, *Stato e memoria*, Milano, 2018, 28, interpreta la giurisprudenza della Corte Idu come rivolta a configurare un meta–diritto utile a comprendere e a dare concretezza al contenuto di altri diritti riconosciuti come fondamentali in ambito internazionale. In precedenza, F. D’Agostini, *Introduzione alla verità*, Bollati Boringhieri, 2011, p. 42 ss.

<sup>47</sup> F. D’Agostini, *La verità al potere*, cit. p. 44 ss.

<sup>48</sup> Su tale pronuncia si veda, tra gli altri, A. Ruggeri, *La Corte aziona l’arma dei “controlimiti” e, facendo un uso alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra le porte all’ingresso in ambito interno di norma internazionale consuetudinaria (a margine di Corte cost. n. 238 del 2014)*, in *Consulta online*, 17 novembre 2014 (<http://www.giurcost.org/studi/ruggeri42.pdf>).

<sup>49</sup> A. Ruggeri, *Notazioni sparse per uno studio su Stato costituzionale, memoria collettiva ed etica pubblica repubblicana*, cit., 231, sub nota 19: “dal mio punto di vista, non ha rilievo alcuno la circostanza per cui del diritto alla verità non si abbia l’esplicito riconoscimento in Costituzione o in altre Carte dei diritti parimenti vigenti in ambito interno, ove si convenga a riguardo del fatto che quanti lo misconoscono, per ciò stesso, ledono la Costituzione stessa, se è vero – com’è vero – che una società ed un ordinamento pluralisti non possono fare a meno della ininterrotta e libera ricerca della verità in merito a fatti e notizie e, dunque, di aver appagato il diritto a conseguirla, pur nei limiti segnati dalle condizioni oggettive di contesto, in ispecie per la presenza di ostacoli a volte insormontabili frapposti da chi ha l’interesse a che essa non venga alla luce ovvero riportabili a pur legittime esigenze, quali sono quelle riconducibili al c.d. segreto di Stato (che, nondimeno, accenno qui di passaggio, richiederebbe di essere fatto oggetto di un

si sono, peraltro, dati carico di ricercare nella Costituzione i parametri sotto i quali sussumerlo.

Si può per intanto tentare una prima analisi ricostruttiva delle pronunzie delle Corti sovranazionali in tema di diritto alla verità.

Le due Corti dei diritti umani, in un processo circolare che ha preso corpo grazie alla Corte di San José sulla base di un trattato internazionale “figlio” della CEDU e poi è stato alimentato dalla Corte EDU attraverso l’interpretazione dei diritti di matrice convenzionale evolutivamente interpretati, hanno mostrato particolare attenzione al tema delle vittime di gravi crimini lesivi di diritti fondamentali, attribuendo alle stesse una protezione forte dei diritti contemplati dalle Carte dei diritti fondamentali – CEDU e Conv. IDU –.

In questa prospettiva, sembra assumere peculiare rilievo la posizione del soggetto vittima rispetto allo Stato che non ha attivato investigazioni adeguate o ha introdotto misure normative capaci di paralizzare la ricerca della verità, o ancora non ha proseguito in tempi celeri i processi facendo maturare la prescrizione, non attivando procedure idonee a sanzionare disciplinarmente gli autori di quei crimini. Da qui il riconoscimento di plurime violazioni convenzionali ascritte agli Stati. Prospettiva che, di recente, risulta ancor più attenta alla dimensione “superindividuale” del diritto alla verità che la Corte EDU, come già ricordato, non ha mancato di riconoscere.

Quel che le Corti sovranazionali hanno dunque in comune è l’emersione di un “obbligo positivo” a carico degli Stati di attivarsi per perseguire le condotte di aggressione in modo efficace e serio.

Una dimensione *procedurale* del diritto alla verità che guarda ai modi con i quali gli ordinamenti si attrezzano per il raggiungimento della verità rispetto a valori *sostanziali* considerati inalienabili in quanto rientranti nel patrimonio della persona, al punto che se queste condizioni mancano per ciò stesso ogni Stato deve rispondere della violazione a tale “diritto”.

Peraltro, la posizione della Corte EDU, come quella della Corte IDU, sono sembrate porsi in una dimensione ulteriormente ampliativa del diritto alla non impunità di *gross violation* in esito alle quali si cominciò a discutere di diritto alla verità, direttamente collegandola ai valori fondamentali della persona umana – diritto a un’indagine effettiva, divieto di tortura – anche se riferibili a una singola vittima o violazione, senza richiedere o verificare la riconducibilità al contesto politico della violazione.

Tale ampliamento si spinge al punto di superare l’idea di un diritto alla verità limitato all’ambito dei “crimini di massa” prodotti da regimi autoritari.

---

complessivo, critico ripensamento, tanto nei suoi profili teorici quanto nella disciplina positiva e quanto, infine, nelle sue concrete applicazioni). Ed è, al riguardo, da osservare che gli strumenti utilizzabili per fare chiarezza, come pure le sedi istituzionali in cui ciò può aver luogo (siano esse di natura giurisdizionale ovvero politica, quali le commissioni d’inchiesta), non sempre si dimostrano praticamente conducenti allo scopo”.

Una prospettiva, quest'ultima, che finirebbe con l'accentuare l'impronta personalistica della protezione offerta alla vittima se si guarda alla centralità che assume l'esigenza di svolgere un'indagine effettiva quando entrino in gioco i beni primari della persona, su tutti la dignità.

La violazione del diritto alla verità che sembra manifestarsi non è, poi, unicamente correlata alla lesione del bene inferta dall'autore del crimine, ma è quella che riguarda la o le vittime dirette e indirette le quali, per effetto di condotte attive o passive dello Stato, non riescono ad ottenere l'accertamento della verità e vedono così compresso anche il loro diritto alla informazione e conoscenza, impedito da chi ha invece l'obbligo di garantire la conoscenza ed informazione. Un diritto alla verità negata che lambisce il delicato tema del negazionismo<sup>50</sup>, qui non trattato.

Un'obbligazione, quest'ultima, non di risultato ma di mezzi, non di garantire l'affermazione della verità, ma piuttosto di porre in essere le misure gli strumenti e le condizioni perché sia possibile giungere alla verità. Un'obbligazione strumentale, consistente “nell'apprestare tutto ciò che è necessario per la ricerca, senza però una garanzia del risultato, consistente nell'effettivo raggiungimento della verità”<sup>51</sup>.

È già questa stessa rappresentazione del volto “individuale” del diritto alla verità a disvelarne, quasi inaspettatamente, l'altra dimensione. Una dimensione si diceva collettiva e superindividuale al disvelamento della verità quando in gioco vi è la lesione di un diritto fondamentale.

L'aspetto collettivo, ricordava Stefano Rodotà, “riguarda i gruppi ai quali viene riconosciuto il diritto di intervenire – famiglie associazioni”<sup>52</sup>. Si comincia dunque a delineare la spersonalizzazione del diritto alla verità quando essa, in quanto rivolta a fare luce su fatti che riguardano la collettività, viene personalizzata nelle organizzazioni che perseguono interessi facenti capo alla collettività e che tendono a garantirne il benessere.

Ed è appunto tutto questo a ricondurre i diversi volti del diritto alla verità verso una dimensione “doverosa”.

Ad un “bisogno” diffuso di conoscenza di fatti che costituiscono parte delle ragioni di identità dello Stato stesso corrisponde un “dovere di verità” che deve essere adempiuto con consapevolezza. Il che in definitiva non sembra poi costituire una così grande scoperta se si guarda alla naturale componente deontica dei diritti fondamentali<sup>53</sup>.

---

<sup>50</sup> S. Buzzelli, *Il negazionismo come distorsione metodologica*, in corso di pubblicazione all'interno degli Studi in onore di Domenico Pulitanò, gentilmente segnalatomi in anteprima dell'Autrice.

<sup>51</sup> S. Rodotà, *Il diritto ad avere diritti*, cit., p. 218.

<sup>52</sup> S. Rodotà, *Il diritto ad avere diritti*, cit., p. 217.

<sup>53</sup> Cfr. A. Ruggeri, in vari scritti, tra i quali A. Ruggeri, *Il testamento biologico e la cornice costituzionale (prime notazioni)*, in <http://www.forumcostituzionale.it>; id., *Dignità versus vita?* In *Rivista AIC*, 29 marzo 2011; id., *Appunti per uno studio su memoria e Costituzione*, in *Consultaonline*, 2019,352. Sullo stesso tema v., specificamente *Doveri dell'uomo da Mazzini ad oggi: opinioni a confronto. Interviste di R. Conti a Ida Nicotra, Lara Trucco, Alessandro Morelli, Renato Rordorf e Luigi Salvato*.

Dunque un diritto *di conoscere la verità* che diventa *dovere di verità*<sup>54</sup>. Un paradosso solo apparente quello che accosta il *diritto al dovere di verità*, se si qualifica il diritto alla verità come valore fondamentale dell'uomo che ha, dunque e non può non avere un coefficiente intrinseco di doverosità.

Un dovere che nella sua dimensione collettiva, a ben considerare torna a valorizzare, in maniera profonda e convincente, il concetto di persona incarnato dalla Costituzione come superamento della nozione di individuo.

In tanto, infatti, io avverto il carattere superindividuale di una lesione che appartiene ad altri miei simili in quanto partecipo di quella stessa collettività nella quale il danno, l'aggressione, il pregiudizio individuale patito da altri è anche mio, provoca frattura, erosione, dolore e ansia di verità "collaterali".

### **8. Il diritto alla verità e la cultura della verità**

È forse giunto il momento di provare a fare sintesi su quanto si è andato dicendo su diritto di verità e verità, legge e giudicato.

Anche a volere prendere atto che si tratta di un quadro ancora liquido dal punto di vista normativo non può sottacersi, fin dalle approssimazioni-provocazioni qui esposte, un connotato comune all'uso in apparenza disinvolto che sembra farsi del concetto di verità, rappresentato da un'esigenza di continua ricerca di verità.

Si ha così davvero la sensazione di camminare, quando si ragiona di verità nel diritto, su campi non solo sterminati, ma anche ancora in buona parte da arare.

Partendo da dal piano interno, l'analisi del diritto alla verità deve essere svolta con particolare cautela.

Se, per un verso, in dottrina si è a volte sottolineata la valenza pionieristica dei precedenti di merito qui ricordati, ponendoli come antesignani di un indirizzo capace di lottare per i diritti<sup>55</sup> e di muoversi sulla linea della valorizzazione della persona, non può non sottolinearsi come lo sforzo fin qui compiuto dalla giurisprudenza di merito sia stato quello di configurare il diritto alla verità partendo dalla tutela offerta dalla Costituzione al diritto alla conoscenza ed all'informazione - art.21 Cost. in combinato

---

<sup>54</sup> A. Ruggeri, *Appunti per uno studio su memoria e Costituzione*, cit., 352: "In aggiunta al diritto alla verità dei diretti interessati v'è però (e non è meno impellente e meritevole di tutela) quello della intera collettività che sempre è ferita da fatti traumatici che puntano diritto al cuore della Repubblica. Per l'aspetto ora in rilievo, il diritto alla verità fa tutt'uno col relativo dovere e presenta carattere autoreferenziale: v'è, cioè, il dovere degli organi di apparato della Repubblica di appagare un diritto che (anche) agli stessi fa capo e, per il loro tramite, all'intera istituzione di appartenenza".

<sup>55</sup> G. Resta, *Le ferite della storia e il diritto privato riparatore*, in G. Conte, A. Fusaro, A. Somma e V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, Roma, Roma TrE-Press, 2018, p. 417 ss.

disposto con l'art.2 Cost. - e sul piano dell'obbligo statale di perseguire e salvaguardare la verità attraverso il richiamo al parametro dell'art. 97 Cost.

Si tratta di primi passi verso la valorizzazione del diritto alla verità che lasciano ancora in sospeso ampie aree nelle quali l'esigenza di verità deve essere ancora codificata.

Basti pensare al ruolo dell'associazionismo nella prospettiva di valorizzazione del volto collettivo e superindividuale del diritto alla verità, ma anche quello della formalizzazione di misure concrete e di varia portata volte a ripristinare la verità non raggiunta all'interno di un processo per le più varie ragioni.

E viene da pensare, in proposito, alle battaglie che si stanno conducendo per ottenere il riconoscimento di Stato dell'origine mafiosa di delitti commessi quando non era stata ancora codificata la figura del reato di associazione mafiosa<sup>56</sup>.

Si tratta di "battaglie" che intendono muoversi, nelle intenzioni di chi le propone, su un ambito plurale, nel quale il civismo che sta alla base di questi "moti" coglie la dimensione progressivamente liquida del diritto, sempre in movimento, mai quieta ed acquietata. Una tensione che, nel caso di specie, tende a nutrire la memoria dei congiunti delle vittime di fatti pur commessi parecchi lustri addietro, ma anche a trasmettere le verità non accertate alle generazioni future, a quella "collettività" alla quale la conoscenza di quei fatti serve per alimentare il senso di comunità e prima ancora, quello di "persona", con tutti i suoi connotati che allontanano dall'individualismo per realizzare in modo pieno la concezione personalistica che anima la Costituzione.

Approfondimenti che non possono, a sommosso parere di chi scrive, tralasciare un esame analitico delle esperienze straniere e, in particolare, di quelle latino-americane sulle quali la dottrina si è particolarmente soffermata, evidenziando la peculiarità di una giurisprudenza pretoria formatasi in Argentina sui "giudizi per la verità" – *juicios de verdad* –<sup>57</sup> intrapresi dal giudice penale in funzione non punitiva ma essenzialmente ricognitivo-riparativa - in quanto rivolti alla mera ricerca della verità storica - che per effetto di un prevedibile circolo virtuoso sono state richiamate successivamente dalla giurisprudenza della Commissione e della Corte di San José<sup>58</sup> per ulteriormente corroborare l'esistenza ed il fondamento del diritto alla verità<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup> Particolarmente rilevante risulta il ruolo svolto dall'Associazione Libera sul tema del diritto alla verità: solo a titolo esemplificativo, Diritti alla verità. Il podcast di Vivi, 16 marzo 2021.

<sup>57</sup> E. Maculan, *Le risposte alle gravi violazioni dei diritti umani in Argentina: l'esperienza dei "giudizi per la verità"*, in *L'indice penale*, 2010, 335, che pure non manca di mettere in evidenza alcune criticità di tali procedimenti.

<sup>58</sup> E. Maculan, *Le risposte alle gravi violazioni dei diritti umani in Argentina: l'esperienza dei "giudizi per la verità"*, cit., p. 341.

<sup>59</sup> G. Resta, *Le ferite della storia e il diritto privato riparatore*, cit., 452: "Le pretese fatte valere in giudizio, in altri termini, non erano volte all'ottenimento della giustizia, come comunemente intesa, bensì della verità. E tuttavia, a differenza delle più note Commissioni Verità e Giustizia adottate in altri contesti di giustizia di transizione, il perseguimento della verità avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari meccanismi contenziosi: i processi erano incardinati presso i tribunali penali federali, erano previste

Insomma, l'approccio al tema della verità che appare davvero complesso per quanto variegata, plurale e cangiante può risultare la situazione alla quale la vittima, i parenti e/o gli enti associativi tendono a pervenire non può muoversi in una chiave unicamente nazionale, abbisognando di essere alimentato da conoscenze ed approfondimenti plurali, plurinazionali e pluridisciplinari<sup>60</sup>. Ma è chiaro che il terreno deve essere ancora arato e non solo in ambito civile<sup>61</sup>.

Vi è, per un verso, la consapevolezza che il diritto alla verità evochi una serie ampia di situazioni già oggetto di protezione tale da giustificare il convincimento di essere di fronte ad un vero e proprio sistema di diritti, nel quale sono già apprestate e configurabili situazioni soggettive protette - diritto alla giustizia, diritto al lutto, diritto alla memoria – anche sul piano risarcitorio.

Si ha però la sensazione che gli studi - e la sensibilità del mondo giuridico - attorno al diritto alla verità meritino ulteriore approfondimento ed attenzione su diversi piani.

Esiste, dunque, un diritto che il singolo può esercitare nei confronti dello Stato e degli organi che in esso si incardinano - o di chi altri ancora? - per violazione del diritto alla verità e, in caso positivo, che prospettive di tutela ha il soggetto che assume di avere subito per effetto di condotte che hanno impedito l'accertamento della verità (risarcitorie, restitutorie, indennitarie<sup>62</sup>)? Quali violazioni esigono quest'esigenza assoluta di verità e di quale gravità? E, ancora, come si bilanciano rispetto a esigenze parimenti fondamentali che possono risultare compresenti ed oppostive alla verità? Chi può compiere il bilanciamento fra diritti o fra diverse verità<sup>63</sup>, magari parimenti

---

investigazioni e testimonianze, era assicurato il dibattito pubblico ed era persino garantita la possibilità di citare in giudizio i presunti autori dei crimini in qualità di testimoni." V. anche, sul punto, A. Mastromarino, *op.cit.*, p. 48.

<sup>60</sup> Del resto, anche il tema della riparazione e della riconciliazione non può sfuggire dalla verifica di come esse sono state raggiunte in altre esperienze nazionali, anche per tastarne il parziale e magari non integrale soddisfacimento— cfr., a titolo di mero esempio, A. Lollini, *Desmond Tutu e l'esperienza della Commissione Sudafricana per la verità e la riconciliazione*, in *Giustiziainsieme*, 9 aprile 2022.

<sup>61</sup> D. Falcinelli, *Tre storie brevi, e una quarta, di Verità e Diritto Penale. L'inquietudine del Vero nella fenomenologia della libertà morale*, in *Archivio penale*, 2021, n.1.

<sup>62</sup> Si veda, volendo, quanto prospettato da chi scrive a proposito delle violazioni di un diritto di matrice convenzionale e della possibilità di ottenere il risarcimento del danno: R. Conti, *Il rilievo della CEDU nel "diritto vivente": in particolare, il segno lasciato dalla giurisprudenza "convenzionale" nella giurisprudenza dei giudici comuni*, in L. D'Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta (a cura di), *Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisdizionale, tutela dei diritti fondamentali*, Torino, 2015, p. 87 ss.

<sup>63</sup> Corte cost.n.272/2017 ha per un verso riconosciuto la centralità del principio della verità biologica come diritto fondamentale del figlio, tuttavia evidenziando che esso non ha carattere assoluto, spettando alle volte al legislatore, oltre al giudice, il compito di bilanciarlo con altri valori parimenti fondamentali: "va escluso che quello dell'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento. Ed invero, l'attuale quadro normativo e ordinamentale, sia interno, sia internazionale, non impone, nelle azioni volte alla rimozione dello *status filiationis*, l'assoluta prevalenza di tale accertamento su tutti gli altri interessi coinvolti. In tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale, la necessità del bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del minore è resa



fondamentali in assenza di previsioni normative specifiche (si pensi al contrasto fra diritti fondamentali che chiamano in causa la salute pubblica, il bene della vita aggredito ingiustamente e il diritto all'informazione)?<sup>64</sup> Il giudizio che può essere proposto in ambito civile può avere ad oggetto la sola ricerca della verità, disgiunta da un'affermazione di condanna al risarcimento del danno? E questo anelito alla verità sul quale ci siamo già altre volte soffermati ricordando le battaglie che si stanno compiendo, pur se su fronti a volte diversi, da parte dello Stato, di associazioni e dei familiari delle vittime per “conoscere la verità” sulle stragi di mafia<sup>65</sup> e di terrorismo<sup>66</sup> è anche diritto di “dire la verità”, di farla conoscere in nome di interessi collettivi di una società più o meno vasta? E, ancora, questo diritto può atteggiarsi anche a diritto alla *non* verità, quando il bisogno di verità e di conoscerla fino in fondo potrebbe dalla vittima essere considerato capace di ribaltare completamente la propria esistenza<sup>67</sup>? Deve dunque ammettersi un diritto alla “non verità” o la dimensione collettiva può talvolta prendere il sopravvenuto su quella individuale della vittima<sup>68</sup>?

Per altro verso, capire se il diritto alla verità sia esercitabile solo – ed in che termini – nei confronti dello Stato o anche di chi, pur non essendo incardinato nell'apparato statale, si frappone consapevolmente e coscientemente alla verità, se esiste a vada tutelato anche in questo caso il diritto alla verità ed in che forma è un

---

trasparente dall'evoluzione ordinamentale intervenuta e si proietta anche sull'interpretazione delle disposizioni da applicare al caso in esame.” V. anche Corte cost. n. 127/2020.

<sup>64</sup> A. Mastromarino, *op. ult. cit.*, p. 62.

<sup>65</sup> Diffusamente sull'esigenza di verità rispetto alle stragi di mafia A. Balsamo, *Mafia. Fare memoria per combatterla*, Milano, 2022.

<sup>66</sup> R. Conti, *Ricordare le stragi del '92 per riflettere intorno alla magistratura. Un nuovo alfabeto per la giustizia*, in *Giustiziainsieme*, 19 luglio 2022 e, diffusamente, gli articoli indicati alle note nn.1 e 41.

<sup>67</sup> Il pensiero corre, solo esemplificativamente, alle vicende familiari che riguardano nascite rimaste oscure quanto alla genitorialità o alla paternità e maternità che, vista dalla prospettiva individuale, potrebbero giustificare un desiderio di “non verità” o, ancora, alla compresenza di verità legale, biologica e sociale nei rapporti di filiazione. Temi nei quali si intrecciano in modo inestricabile i temi della/e verità nascosta, ricercata, trovata. Cfr., sul punto, M. Dogliotti, *Verità biologica, legale, affettiva nel rapporto di filiazione*, in *Fam. Diritto*, 2004, p. 90. V., ancora, A. Ruggeri, *Appunti per uno studio su memoria e Costituzione*, cit., 354: “Del dovere di verità può, poi, aversi riscontro anche nei rapporti tra privati. Si pensi, ad es., al bilanciamento che occorre porre in essere tra il diritto alla non conoscenza e quello alla conoscenza, di cui si facciano portatori soggetti diversi, come in occasione delle non infrequenti vicende che abbiano per protagonisti soggetti che chiedano sia fatta luce sulle loro origini biologiche, laddove si tratti appunto di salvaguardare, a un tempo, il diritto all'anonimato del genitore che persista nel farlo valere e quello del figlio, se non altro per il caso che quest'ultimo richieda di venire a conoscenza di dati relativi alle condizioni di salute del genitore (con specifico riguardo a malattie geneticamente trasmissibili), a presidio della propria salute e di quella dei propri discendenti”.

<sup>68</sup> Prospettiva, quella del diritto alla *non* verità, che sembra aleggiare nel pensiero del partigiano Milton tratteggiato da Beppe Fenoglio in *Una questione privata*, Torino, 2006, quando dubita della relazione amorosa della sua donna con un comune amico, anch'egli impegnato al fronte. L'uomo che è per un verso bisognoso di conoscere la verità – “*Avrebbe rinunciato a tutto per quella verità, tra quella verità e l'intelligenza del creato avrebbe optato per la prima...La verità. Una partita di verità tra me e lui. Dovrà dirmelo, da moribondo a moribondo*” – per altro verso capace di scorgere quanto sarebbe orribile conoscere la verità – “*Se è vero... Era così orribile che si portò le mani sugli occhi, ma con furore quasi volesse accecarsi*”.

“interrogativo” che non può ad oggi trovare risposta, non risultando sufficiente l’obbligo di dire la verità che il testimone deve rispettare.

Né è ancora chiaro se ed in che misura la esigenza di verità rispetto ad alcuni fatti che hanno segnato la vita di persone rimasti irrisolti meriti qualche forma di tutela da parte dello Stato anche in assenza di verifiche giudiziarie in ordine agli autori dei crimini. Né è chiarito se il diritto di verità debba essere perseguito e tutelato senza fine, sempre, per sempre ovvero se sia possibile prevedere dei limiti temporali alla sua ricerca.

D’altra parte, la protezione del diritto alla verità e del fascio di valori che alla stessa si indirizzano può avere forme diverse da quella meramente giudiziaria, invece rivolgendosi a ricostruire e riparare il danno subito in modo diverso da quello risarcitorio. Una restituzione che lo Stato può farsi carico di favorire, regolamentare, disciplinare come forma alternativa di ristoro per i soggetti che hanno visto conculcato il loro diritto alla verità. Una ricerca della verità che, dunque, in questo caso si alimenta dello stesso contributo offerto dall’autore del pregiudizio e che, dunque, cresce sulle gambe plurali in una prospettiva tutta ancora da comprendere, assimilare, sperimentare, pur nella consapevolezza che il percorso anche qui non sarà semplice, non sarà lineare né indolore.

Domande che attendono, tutte, risposte che sembrano in prima approssimazione evocare o sottintendere il concetto di *parresia* sul quale si è tornati anche di recente<sup>69</sup>. Diritto di conoscere è dovere di conoscere.

Il *diritto di dire* la verità che Julian Assange ha posto a base delle sue rivelazioni volte al disvelamento di crimini contro l’umanità da parte di Stati sovrani si scontra, tuttavia, con i processi che sono stati posti a carico di Assange sembrano essere indirizzati a “punire” la verità e chi l’ha resa pubblica. Ciò che chiama ancora una volta la comunità scientifica ad interrogarsi sulla necessità di un quadro normativo chiaro, capace di determinare contenuti limiti e confini del diritto di dire la verità ed alla verità rispetto al fascio di interessi contrapposti che possono a volte assumere il pari valore della “fondamentalità”.

Insomma, occorre insistere sulla necessità di una “cultura” della verità nel diritto<sup>70</sup>, a più riprese ed in contesti diversi ripetutamente evocata<sup>71</sup> che si ramifichi all’interno delle istituzioni, nella legislazione, nel corpo sociale come anche nella giurisdizione.

---

<sup>69</sup> V.F. Colombo, *La verità e la grammatica delle passioni*. Conversazione al Festival della cultura, in <https://secondotempo.cattolicanews.it/video-la-verita-e-la-grammatica-delle-passioni>. E di imminente uscita il volume dello stesso Autore *Verità e democrazia, Sulle orme di Michel Foucault*, Mimesis, Eterotopie, affettuosamente segnalatomi dalla Prof.ssa Tecla Mazzaresse.

<sup>70</sup> Cfr., con particolare riferimento all’esperienza civilistica, G. Benedetti, “*La contemporaneità del civilista*”, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, a cura di V. Scalisi, Milano, 2004, p. 1232.

<sup>71</sup> M. Cartabia, Relazione della Ministra della giustizia al Parlamento sullo stato della giustizia, in *Giustizjainsieme*, 21 gennaio 2022, nella quale è appunto la giustizia che ricuce e ripara: *...Una giustizia che ricuce e ripara; che non si nutre di odio, che non cede alla reazione vendicativa, ma che vive innanzitutto di ricerca di verità...*”.

### ***9. Perché la verità-cerchezza della legge e del giudicato deve camminare insieme al diritto alla verità?***

Ed ecco che il discorso fra la verità, legge e giudizio di cui si è parlato all'inizio tende, a sommosso giudizio di chi scrive, a fare sistema con quello sul *diritto e dovere* di verità espresso nei paragrafi successivi.

Si potrà certo dire che l'accostamento dei temi qui proposto sia ardito ed azzardato in ragione dell'eterogeneità del senso (o dei sensi) di verità al quale (ed ai quali) qui si allude quando si parla di diritto alla verità e di "verità" della legge e del giudicato.

Ora, se è più che corretto e ragionevole prospettare una diversità di fondo fra il diritto alla verità, del quale si è accennato negli ultimi paragrafi e il sostrato di "verità" che alimenta la legge ed al giudicato nel senso già esposto tale diversità non ostacola, tuttavia, una concorrente e condivisa esigenza che tenda in maniera sempre crescente a vedere nella decisione giudiziale la corretta applicazione ed interpretazione delle norme - a loro volta sempre più luoghi di verità nei quali campeggia la persona umana e l'esigenza che i suoi diritti vengano sempre garantiti, a tutti i costi. Un luogo, il processo<sup>72</sup> sempre più orientato a perseguire la giustizia<sup>73</sup>, intesa come "finalità fondamentale di qualunque processo che possa definirsi come giusto" in quanto "fondato sulla veridicità dell'accertamento dei fatti"<sup>74</sup>.

In questa continua "ricerca" della verità che riguarda non solo i fatti, ma anche il senso della legge e, dunque, la sussunzione in essa del fatto non si intende affatto giungere alla conclusione che legge e giudicato rappresentino la/le verità assoluta/e, piuttosto ritenendosi che esse non possono in alcun modo prescindere da quel bisogno di verità che è proprio dell'uomo anche di fronte alla giustizia<sup>75</sup>. Il che rende entrambi allo stesso tempo più deboli e più forti.

---

<sup>72</sup> G. Vettori, *Effettività fra legge e diritto*, Milano, 2020, p. 166.

<sup>73</sup> Ancora G. Vettori, *Effettività fra legge e diritto*, cit., p. 202. V. volendo, sul ruolo del giurista del nostro tempo, *Il giudice disobbediente nel terzo millennio. Interviste di R. Conti a G. Silvestri, V. Militello e D. Galliani*, in *Giustizjainsieme*, 5 giugno 2019 e, ancora, *sul ruolo delle fonti*. R. Conti, *Nomofilachia integrata e diritto sovranazionale. I "volti" delle Corti di Cassazione a confronto*, in *Giustizjainsieme*, 4 marzo 2021.

<sup>74</sup> M. Taruffo, *Verso la decisione giusta*, cit., 151 e 152 e, ancora, 169: "scopo essenziale dell'amministrazione della giustizia è la corretta interpretazione e applicazione della legge nelle decisioni relative alle controversie che vengono portate di fronte ai tribunali, ma la correttezza di tali decisioni.

<sup>75</sup> G. Capograssi, *Giudizio processo scienza verità*, in *Riv. dir. proc.*, 1950,1, ripubblicato in *Opere*, 1959, Milano, 1959, 53.V., specificamente, pag.60: "La ricerca della verità prende la via faticosa e lenta della logica obiettiva, appunto perché lo scopo finale è la riparazione la reintegrazione la rimessa in marcia dell'esperienza... La verità legale è la verità umana, cioè la verità che gli uomini trovano procedendo umanamente alla ricerca, con le possibilità i metodi e i modi che sono propri della condizione umana." V. B. Montanari, op. cit.: "In definitiva, affinché la giustizia soddisfi il suo legame con la verità, occorre che il magistrato inquirente sia un ricercatore di verità, almeno nel senso, sopra detto, di consumatore non passivo di conoscenza.

Legge e giudicato, abbandonato il mito assoluto della certezza<sup>76</sup>, finiscono così per essere accomunati dal bisogno di *ricercare* ed *affermare* la verità, a sua volta proiettata verso il “diritto alla verità” ed al *dovere* di verità – del giudice come del giurista – dell'accademico-del quale si è detto<sup>77</sup>.

Una prospettiva tutta aggrappata all'idea che vi sia un “principio di verità” come condizione essenziale per l'effettività dell'ordinamento giuridico<sup>78</sup> nella sua dimensione naturalmente complessa.

Se, dunque, all'interno dei plessi (legge, giustizia, diritto alla verità) sui quali qui si è provato qui a discernere si muovono sicuramente istanze e prospettive diverse, anzi profondamente diverse, le stesse sembrano tuttavia (*recte*, dovrebbero) essere animate da un'idea di soddisfazione di un valore (*recte*, di una pluralità di valori) che guarda comunque alla tutela piena ed effettiva della persona e della sua dignità all'interno della Stato-comunità, e che perciò stesso ha a che fare con la verità, continuamente ricercata dai suoi diversi protagonisti – legislatori, giudici, società civile - ma attraverso una pluralità di nodi.

Nodi che si riavvolgono attraverso leggi che hanno presente il ruolo della persona e le esigenze di tutela ad essa ineludibilmente collegate, sentenze che ricercano la verità processuale attraverso regole anch'esse improntate alle garanzie dei diritti fondamentali e all'esame dei fatti e la loro sussunzione nelle norme applicabili.

Tanto la legge quanto il giudicato, inverte nel senso esposto - e dunque chi ne è artefice -, tendono dunque a produrre *verità* – non certo assolute - che ogni persona inserita in una comunità ha necessità di comprendere e di vedere applicate e tutelate dallo Stato con forme nitide, efficaci, effettive e rispettose dei valori della persona. Ciò che si realizza se si coltiva intensamente il *dovere di verità*<sup>79</sup> pur avendo ben presente di non avere soluzioni ultime.

La necessità che le leggi si conformino, in un processo di continuo ed incessante rinnovamento, ai principi costituzionali espressivi della persona come perno attorno al quale ruota il sistema tende ad affermare un'idea di diritto e di legge capaci di offrire ai

---

<sup>76</sup> N. Bobbio, *La certezza del diritto è un mito?*, in *Riv. inter. fil. dir.*, 1951, 151. G. Vettori, *Effettività*, cit., p. 161.

<sup>77</sup> G. Capograssi, *Giudizio processo scienza verità*, cit., 73: “Il processo è alla fine una ricerca ordinata obiettiva autonoma di verità; Questo è chiaro; ma bisogna rendersi conto di quello che, effettivamente meditato sino in fondo, questo significa. Significa che il processo suppone la verità, l'idea di verità, che la verità valga, che la verità deve essere ricercata, che la verità deve essere obbedita: suppone che si creda alla verità. Perciò si fa la ricerca, per trovare la verità, per vedere le cose come sono andate, il fatto per quello che è, la volontà della legge per quello che è: e ciò suppone una cosa molto semplice, che quello che è bisogna riconoscerlo, e che riconoscerlo è il dovere e la regola fondamentale della vita, per orientare organizzare aiutare la vita a essere sé stessa. Se non si suppone questa cosa così semplice, il processo non ha senso.”

<sup>78</sup> M. Taruffo, *Verso la decisione giusta*, cit., p. 169.

<sup>79</sup> U. Vincenti, *Diritto e menzogna*, Roma, 2013, 147, “occorre che si coltivato il dovere di verità: rendere evidente l'utilità generale che deriva dall'essere trasparenti, dall'usare con sincerità regole e forme giuridiche, dal rispettare i fatti e le loro sequenze per come esse siano”.

consociati verità adeguate, ragionevoli (Monateri) ed effettive, nonché di essere dunque accettate, comprese anche quando non sono coerenti con le aspettative individuali<sup>80</sup>.

Il che non può che valere anche per il giudicato, in quanto portatore di una verità processuale che deve anch'essa tendere a realizzare un processo di verità, in tesi destinato a poter essere riaperto, rivisto, riconsiderato, reinventato proprio attraverso ulteriori rimedi previsti dalla legge ed attuati dal giudice (costituzionale e non)<sup>81</sup>.

Processo che vede dunque nello *stato di diritto* “il ponte più solido verso l'eterno processo di ricerca della verità”<sup>82</sup>. Ciò che sembra appunto coincidere con quello che oggi viene a più riprese descritto come *rule of law*, nel quale “l'idea di giustizia [...] esige una proiezione del *rule of law* a livello transnazionale ed internazionale, a vantaggio soprattutto del ruolo dei giuristi e dei giudici. Il diritto non è fatto solo di regole, ma

---

<sup>80</sup> T. Greco, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Bari Roma, 2022, p. 101, nel ricordare il saggio di N. Bobbio, *Sul principio di legittimità* (1964): “quanto più l'ordinamento è accettato dai suoi cittadini, tanto più esso otterrà dei comportamenti conformi; e se esso ottiene dei comportamenti conformi significa che esso è in gran parte accettato.”

<sup>81</sup> Mi è capitato di redigere delle sentenze nelle quali l'esito finale è stato contrario a quello che, da giudice relatore, avevo proposto al Primo Presidente ed al collegio delle S.U. Stesa la motivazione mi è capitato di raccogliere i *rumors* dei colleghi, alcuni dei quali non nascosero il proprio compiacimento per la soluzione apprestata e per l'apparato motivazionale utilizzato ed altri che non mostrarono, eufemisticamente, di essere dello stesso avviso. Ora, se si dovesse sposare la logica dei vincitori e dei vinti e della verità processuale “unica” dovremmo dire che nei casi appena ricordati ha perso la tesi (la verità) del relatore ed ha vinto quella della maggioranza delle Sezioni Unite. Eppure, a me pare che questa sia logica profondamente errata quando discutiamo di giustizia e di sentenze. Quella verità introiettata nel giudicato reso in funzione nomofilattica poteva mai venire fuori per come è venuta senza i vari passaggi, la tesi di minoranza, la assai scomoda posizione del relatore messo in minoranza e alle corde al cospetto del “giudizio” dei colleghi e della motivazione da stendere? A me pare che la *verità ultima* non poteva realizzarsi senza i contributi, parimenti indispensabili, di chi credeva in un'altra verità ed ha contribuito alla ricerca, alla “invenzione” della verità poi espressa nel giudicato. Una verità che, malgrado il giudicato, potrebbe non essere quella finale e che si presta ad essere, in astratto, messa in discussione dai *seguiti* che la sentenza stessa produce nella dottrina e nella stessa giurisprudenza, non esistendo nel nostro ordinamento il principio del precedente vincolante, magari contestandone il fondamento al punto da prospettare l'incostituzionalità della decisione o la contrarietà a parametri sovranazionali ed in tal modo invitando altre Corti a verificare il fondamento ultimo di quella verità coperta dalla pronunzia delle Sezioni Unite. Sicché questo tortuoso, complesso e a volte magmatico percorso, necessario al raggiungimento di una verità giudiziaria, deve essere quotidianamente e strenuamente perseguito e salvaguardato dal più comodo convincimento che la complessità si elida erodendo o inaridendo gli strumenti impugnatori, che in realtà costituiscono garanzie costituzionali, alcune delle quali immodificabili ed anche da chi pensa che sia sufficiente che vi sia una verità più o meno conforme a giustizia. In tutto questo sento (ri)vivere Sciascia, il suo senso forte della ricerca, dello studio, della dolorosa ricerca della verità, insieme al valore massimo che egli dà alla persona ed alla sua dignità, più forte anche del giudicato, se questo si fosse per avventura formato su false verità. In questo forse banale spaccato di vita giudiziaria si snoda, forse, il senso di espressioni come *diritto verità e giustizia*. Un senso complesso, plurale, poliedrico, polare, nel quale ciascuno deve fare la sua parte con consapevolezza, coltivando le ragioni del dubbio.

<sup>82</sup> P. Häberle, *Diritto e verità*, Torino, 2000, p. 99.

anche di dottrina, di giurisprudenza e di principi pratici”<sup>83</sup>.

Ed in questo senso plurale il “diritto” alla verità che si manifesta rispetto alla legge - continuamente inverteva dai diritti fondamentali protetti dai *bill of rights* e perciò stesso continuamente ricercata, sagomata<sup>84</sup> e *costruita* attraverso la sua interpretazione ed applicazione attorno ai “fatti” che la chiamano in causa - e rispetto al giudicato - che della legge fa applicazione e, come si è visto, ripetutamente *attaccato* da continue ingerenze di fonti e giurisprudenze sovranazionali se vengono in evidenza i diritti dell’uomo<sup>85</sup> - ha in comune con il “diritto alla verità” di cui qui si a più riprese detto questa idea di complessità, di ricerca continua, di movimento ben descritta da Häberle quando riconosce che “[l]’immagine dell’uomo dello stato costituzionale sottintende un cittadino che necessita di verità e che è in possesso degli strumenti per ricercarla e «conquistarla»<sup>86</sup>.” Quanto qui - e sicuramente troppo - si è dunque detto tutto sembra avere fuorché tratti erculei in capo ai protagonisti di questo movimento teso alla verità. Una prospettiva antitetica dunque a quella del Primo Presidente della Corte di Cassazione tratteggiata da Leonardo Sciascia ne *Il contesto* quando concludeva che “l’errore giudiziario non esiste”!

---

<sup>83</sup> F. Viola, *Il Rule of Law come idea di società*, n Materiali per una cultura della legalità, a cura di G. Acocella, Torino, 2020, p. 39.

<sup>84</sup> E. Resta, *La verità e il processo*, in *Pol. dir.*, 3/2004, p. 406: “D’altro canto è proprio della forma giuridica della democrazia (e del suo rapporto col «segreto») costruire antidoti al dispotismo della legge e decomporre il principio del *quod principi placuit legis habet vigorem*. Ciò che in questo caso è da tener distinto è il rapporto tra fatto e validità normativa in cui la verità del fatto non può essere trascinata via dalla invalidità di una legge.”

<sup>85</sup> Tra le più recenti può richiamarsi il poker di sentenze della Grande Camera della Corte di giustizia sul tema della rilevanza ex officio della nullità derivante da una clausola abusiva in pregiudizio del contribuente anche in epoca successiva alla formazione del giudicato interno che, solo implicitamente e senza una preciso esame da parte del giudice nazionale, si sia formato sul decreto ingiuntivo relativo a contratto senza prendere in considerazione l’abusività del patto - sul tema, v. F. De Stefano, *La Corte di Giustizia sceglie tra tutela del consumatore e certezza del diritto. Riflessione sulle sentenze del 17 maggio 2022 della Grande Camera della CGUE*, in *Giustiziasieme*, 27 settembre 2022; I. Febbi, *La Corte di Giustizia Europea crea scompiglio: il superamento del giudicato implicito nel provvedimento monitorio*, in <https://www.judicium.it/la-corte-di-giustizia-europea-crea-scompiglio-il-superamento-del-giudicato-implicito-nel-provvedimento-monitorio/>; C. Maranzano, *Tutela del consumatore e decreto ingiuntivo non opposto. La parola alla Corte di Giustizia*, in <https://www.studioclaudioscognamiglio.it/tutela-del-consumatore-e-decreto-ingiuntivo-non-opposto-la-parola-alla-corte-di-giustizia/>. Sul tema v. anche M. Aranci, *Tutela del consumatore e giudicato implicito: una coesistenza (davvero) impossibile? Note a prima lettura di Corte di giustizia 17 maggio 2022, SPV Project*, in <https://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/M.-Aranci-Tutela-del-consumatore-e-giudicato-implicito-una-coesistenza-davvero-impossibile.pdf>

<sup>86</sup> P. Häberle, *Diritto e verità*, cit., p. 110.

Un'idea, in definitiva, che lascia da parte le piramidi<sup>87</sup> ed i suprematismi quanto i portatori di verità assolute e che tende, invece, a fare rete fra i tanti *costruttori di verità*<sup>88</sup> che animano il corpo sociale ed a coglierne la reciproca indispensabilità, in un clima che deve essere, come ha scritto di recente Tommaso Greco, improntato alla fiducia<sup>89</sup>.

Quell'ansia di verità, che assume forse i tratti dell'eresia<sup>90</sup> e che spesso costituisce la trama argomentativa della migliore letteratura<sup>91</sup> ed è per questo di grande stimolo per i giuristi stessi<sup>92</sup>, non può non costituire la base democratica sulla quale anche il non intellettuale e, dunque, anche il giurista del nostro tempo dovrebbe assestarsi. Ciò in un processo tanto delicato e difficile quanto arricchente per la società ove è chiamato a svolgere il proprio servizio, nel quale la coscienza del dubbio<sup>93</sup> è essa stessa elogio della verità, “ma di una verità che ha sempre e di nuovo da essere esaminata e riscoperta”<sup>94</sup>. Un servizio che non è, dunque, “potere sulla verità”, ma funzione al servizio della verità.

Una base democratica, si diceva, nella quale la conoscenza, l'etica della responsabilità, la cooperazione ed insieme il coraggio<sup>95</sup> possono offrire un chiaro segno di quanto il “potere della verità” debba sempre di più incunarsi nelle “istituzioni della verità”<sup>96</sup> di ogni Paese che abbia a cuore la persona, la sua dignità e la collettività al cui interno essa si stanza.

---

<sup>87</sup> G. Vettori, *Effettività fra legge e diritto*, cit., 176.

<sup>88</sup> T. Greco, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, cit., p. 151 riportando letteralmente il pensiero di A. Schiavello, “La grida canta chiaro”... o forse no, *Qualche osservazione a partire da un esercizio di interpretazione giuridica*, in *Lo Stato*, 2, 384: “Il diritto contemporaneo <impone a tutti – legislatori, giudici e individui soggetti al diritto – di assumersi le proprie responsabilità e i rischi che ne conseguono>”.

<sup>89</sup> T. Greco, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, cit., p. 150.

<sup>90</sup> Splendide le parole di Don Ciotti, in <https://www.giornalesentire.it/it/essere-eretici-oggi-don-luigi-ciotti>: “Vi auguro di essere eretici perché eresia dal greco significa scelta. Eretico è la persona che sceglie. L'eretico è colui che più della verità ama la ricerca della verità. L'eresia dei fatti prima di quella delle parole. L'eresia che sta nell'etica prima che nei discorsi. L'eresia della coerenza, del coraggio, della gratuità, della responsabilità, dell'impegno. Oggi è eretico chi mette la propria libertà al servizio degli altri, chi impegna la propria libertà per chi ancora libero non è. Eretico è colui che non si accontenta dei saperi di seconda mano, chi studia chi approfondisce chi si mette in gioco in quello che fa chi crede che solo nel “noi” l'”io” possa trovare una realizzazione. Chi si ribella al sonno delle coscienze, chi non si rassegna alle ingiustizie, chi non pensa che la povertà sia una fatalità. Chi non cede alla tentazione del cinismo e dell'indifferenza che sono le malattie spirituali della nostra epoca.”

<sup>91</sup> V., volendo, R. Conti, *Sulla strada di diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*, in *Giustiziainsieme*, 1 settembre 2021 ed il riferimento a “una, nessuna centomila verità” li esprime.

<sup>92</sup> Sia consentito il rinvio a L. Cavallaro-R. G. Conti, *Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*, Bari, 2021.

<sup>93</sup> L. Ferrajoli, *Magistratura e democrazia*, 28 luglio 2021, in *Questione giustizia*.

<sup>94</sup> G. Zagrebelsky, *Contro l'etica della verità*, Roma, 2008, VIII, ove poi si aggiunge: “Così, l'etica del dubbio non è contro la verità, ma contro la verità dogmatica, che è quella che vuole fissare le cose una volta per tutte e impedire o squalificare quella cruciale domanda: <<sarà davvero vero?>>”.

<sup>95</sup> Su questi temi si è provato, di recente a ragionare in *Ricordare le stragi per riflettere intorno alla magistratura. Un nuovo alfabeto per la giustizia*, cit., spec. in par.5.

<sup>96</sup> V. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 226.

Un discorso complesso, difficile, maledettamente complicato, nel quale i costruttori di verità sono tanti e ciascuno svolge all'interno del proprio ruolo un compito importante, non delegabile ed indispensabile.

Complessità che, in definitiva, si coniuga appunto con il termine “verità”, evocando la necessità di continuamente ricercarla, trovarla e “inventarla” nel senso grossiano del termine da parte dei tanti che possono aiutare questa decostruzione del diritto<sup>97</sup>.

Un processo si diceva complicato, lungo, spesso alimentato da incertezze, dal dubbio<sup>98</sup> e per questo oneroso, al quale non si può e non si deve sfuggire<sup>99</sup>.

Al punto da poter pensare che la verità o, meglio, *le verità* delle quali si è tentato qui di parlare sono tali se animate da un senso comune di cooperazione e di fiducia ed alimentate, continuamente e paradossalmente, dal dubbio.

Conclusione che sembrerà magari un paradossale ed inaccettabile ritorno a concetti cari al più bieco giusnaturalismo e che molto più modestamente vorrebbe dare corpo ad una diversa idea di legalità<sup>100</sup>, intrisa di effettività<sup>101</sup>, di fattualità<sup>102</sup>, di fundamentalità delle tutele plurali offerte dalla legge e dalla giurisdizione- nazionale e sovranazionale - capace di incamminarsi sul dorso della verità con spirito di tolleranza e di apertura al dialogo rifuggendo, invece, dallo spirito del *missionario* che “conosce” la verità<sup>103</sup>.

\*\*\*

**Abstract:** What does it mean today to reflect on the truth, law, judgment and, at the same time, on the right to truth’ and the ‘duty to truth’? To what extent are the law and res judicata truth? Can be the anxiety of truth aimed at exposing the unknown, in relation to tragic events that marked the individual (people) and the country’s history,

<sup>97</sup> G. Vettori, *Effettività fra legge e diritto*, cit., p. 142: “In tale contesto il richiamo alla giustizia ha il compito di decostruire e ripensare la teoria e la configurazione degli istituti fondamentali del diritto privato per fissare un controllo affidato, oggi, a fonti diverse del passato. Non più solo la legge ma anche i principi costituzionali e sovranazionali. Non più solo la volontà popolare espressa, in procedure legali fissate nelle norme. Ma legislazione e giurisdizione interna e internazionale, in dialogo fra loro. Questo il tratto del tempo. *Questa la “verità” della giustizia nel diritto.*” - enfasi aggiunta-

<sup>98</sup> P. V. Molinari, *La verità nell’ordinamento giuridico*, cit., p. 2187.

<sup>99</sup> P. Häberle, *Diritto e verità*, cit., 110: “L’immagine dell’uomo dello stato costituzionale sottintende un cittadino che necessità di verità e che è in possesso degli strumenti per *ricercarla* e «conquistarla»”.

<sup>100</sup> V., diffusamente, sul tema della legalità e sul rapporto fra diritto e verità M. Vogliotti, *Legalità*, in *Enc. Dir.*, Annali VI, 2013, 371.

<sup>101</sup> C. M. Bianca, *Ex facto oritur jus*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, 6, 787 ss.

<sup>102</sup> Diffusamente, T. Tasso, *Oltre il diritto. Alla ricerca della giuridicità del fatto*, Padova, 2012.

<sup>103</sup> G. Zagrebelsky, *Contro l’etica della verità*, cit., 163. V. pure, P. Borgna, *Verità storica e verità processuale*, in *Questionegiustizia*, 9 ottobre 2019.



Roberto Conti

*Appunti su alcuni aspetti della verità nel diritto*

considered a fundamental right of the individual? To what extent does the collective dimension of the 'right to truth' become a 'duty of truth'? Does it make sense for the lawyer to think together on the so diverse truths and, if so, in view of which objective? How much can the culture of fundamental rights, which puts at the heart people and the heritage of their values, foster a culture of truth? The author is reluctant to offer a few 'half-truths' on such complex issues, showing little certainty and many doubts that he can share without any claim to give any final answers, driven by the desire that others, more experienced, can feed into the discussion and resolve the many doubts they cast on the role of law in contemporary experience.

**Keywords:** right and duty to truth - legality - human rights

\*\*\*

**Roberto Conti** - Consigliere di Cassazione ([robertogiovanni.conti@gmail.com](mailto:robertogiovanni.conti@gmail.com))